

219.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSÌ

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	12371	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	12393
Disegni di legge:		(Modifica nell'assegnazione a Commissio- ne in sede referente)	12372
(Approvazione in Commissione)	12394	(Proposta di assegnazione a Commissio- ne in sede legislativa)	12394
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	12393	Proposta di legge d'iniziativa regionale (Annunzio)	12372
(Proposta di assegnazione a Commissio- ne in sede legislativa)	12394	Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):		PRESIDENTE	12409
Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli pro- vinciali e dei consigli comunali (1777)	12372	POCHETTI	12409
PRESIDENTE	12372, 12388	Per il ferimento del giornalista Carlo Ca- salegno:	
BAGHINO	12387	PRESIDENTE	12371
FRANCHI	12377	DARIDA, Sottosegretario di Stato per l'interno	12371
SANTAGATI	12401	Provvedimenti concernenti amministrazio- ni locali (Annunzio)	12372
TRANTINO	12375	Risoluzione (Annunzio)	12409
VALENSISE	12373	Ordine del giorno della seduta di domani	12409
Proposte di legge:			
(Annunzio)	12371		
(Approvazione in Commissione)	12394		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Mazzarrino Antonio Mario è in missione per incarico del suo ufficio.

Per il ferimento del giornalista Carlo Casalegno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, quest'oggi il giornalista dottor Carlo Casalegno, vicedirettore de *La Stampa*, è stato colpito gravemente dal piombo di sovversivi che si sono autodefiniti « giustizieri » e non si accorgono che, così, essi offendono il senso di giustizia di tutto un popolo che, nel suo assetto di convivenza civile, ha ben altra concezione della maestà della giustizia.

Nell'esprimere, a nome di tutta l'Assemblea e mio personale, la deplorazione più viva per l'atto incivile e la solidarietà per il giornalista colpito, per i suoi familiari, per il giornale *La Stampa* e per tutti i giornalisti italiani, anch'essi così gravemente colpiti, desidero accompagnarli con l'augurio che il dibattito testé conclusosi nell'altro ramo del Parlamento, con indicazioni unanimi dirette ad esigere che sia ridata al paese tranquillità e sicurezza, trovi negli atti pronta e ferma realizzazione.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle sentite espressioni del Presidente.

Colpendo Carlo Casalegno, gli organizzatori della violenza hanno voluto colpire un organo di stampa che è sempre stato

alla testa delle battaglie politiche per una Italia migliore, più democratica e più libera; hanno voluto anche colpire ulteriormente e gravemente la città di Torino, capitale del movimento di indipendenza nazionale, del movimento della classe operaia, città industriale che molte ferite ha subito in questi anni.

L'evento riconferma quanto più volte rappresentato nel corso del dibattito appena conclusosi in Senato sulla pericolosità della situazione in atto e sull'esigenza della massima, comune solidarietà, per non lasciare angoli di giustificazione psicologica, politica e morale; angoli che forse tuttora esistono e consentono anche un tipo di copertura all'organizzazione — penetrante ed efficiente — di quanti perseguono lo scopo della violenza per far cadere la nostra democrazia, rompere l'intesa fra le forze politiche democratiche, innescare un movimento reattivo che ponga in discussione le libertà politiche del nostro paese, spingere a reazioni inconsulte, colpire al cuore i centri propulsori a livello politico, culturale, di stampa, organizzativo ed industriale del nostro sistema democratico.

Al di là di quella che potrà e dovrà essere l'opera dei pubblici poteri, una più grande, ampia e penetrante solidarietà che isoli moralmente coloro che cospirano contro la libertà e non lasci alibi a giustificazioni può, in questo momento, essere la risposta responsabile del paese colpito ulteriormente e gravemente.

Concludendo, esprimo, a nome del Governo, i sensi della nostra solidarietà al giornalista Carlo Casalegno, a *La Stampa* di Torino, ai giornalisti italiani ed alla città di Torino.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ZANONE ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il nuovo ordinamento dell'ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (1858);

TEDESCHI ed altri: « Disposizioni per la realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione » (1859);

ZANIBONI ed altri: « Disciplina dell'attività di informazione medico-scientifica » (1860).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

PRESIDENTE. Il consiglio regionale della Basilicata ha trasmesso - a norma dello articolo 121 della Costituzione - la seguente proposta di legge:

« Interventi in favore della regione Basilicata » (1857).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. La VII Commissione (Difesa) ha richiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede referente, sia trasferita alla sua competenza primaria:

ACCAME e ACHILLI: « Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte » (1141) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere la richiesta.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunica-

to gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nel terzo trimestre 1977, concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Boscoreale (Napoli), Dragoni (Caserta), Casapulla (Caserta), Monfalcone (Gorizia), Grado (Gorizia) e della amministrazione provinciale di Gorizia.

Ha comunicato altresì, gli estremi dei decreti prefettizi relativi alla proroga della gestione straordinaria dei comuni di Anguillara Veneta (Padova) e Caulonia (Reggio Calabria).

Tali comunicazioni sono depositate presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali (1777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata iniziata l'illustrazione degli emendamenti presentati, tutti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: o rinnovati.

1. 10 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sopprimere le parole: qualsiasi motivo diverso, con le seguenti: motivi diversi.

1. 12. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: diverso dalla scadenza del quinquennio.

1. 13. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, dopo le parole: scadenza del quinquennio, aggiungere le seguenti: di carica.

1. 14. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, dopo le parole: scadenza del quinquennio, aggiungere le seguenti: di durata.

1. 15. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

VALENSISE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare alcuni emendamenti che il nostro gruppo ha presentato affinché sia migliorato, a nostro giudizio, il testo del decreto-legge da convertire. Non si può, però, da parte nostra, non sottolineare come lo svolgimento ordinato del lavoro parlamentare faccia da nobile contrappunto al tentativo di drammatizzazione che forze eversive compiono quotidianamente, che si è concretato qualche ora fa nel tentato omicidio del giornalista Carlo Casalegno. Abbiamo apprezzato le nobili espressioni del Presidente che pienamente condividiamo; e continuiamo nel nostro lavoro che, per essere appunto di *routine*, si contrappone, con il suo distacco soltanto apparente, nell'ordinato svolgimento della funzione legislativa, al disegno eversivo che queste forze sconosciute — ma non tanto — portano avanti rendendo necessarie, con la loro azione, più penetranti azioni da parte dei pubblici poteri.

Passo ora all'illustrazione degli emendamenti. Tali emendamenti, con il loro formalismo soltanto apparente, rispondono al-

l'esigenza di elaborare non in maniera perfezionistica, ma chiara il testo legislativo al nostro esame; tale esigenza si manifesta infatti anche in presenza di norme, come quelle contenute nei decreti-legge, che non promanano dal potere legislativo, bensì dall'esecutivo.

L'emendamento Pazzaglia 1. 10 concerne la soppressione delle parole: « o rinnovati », contenute nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge. Tale comma recita: « Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, e di quelli che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del quinquennio, sono rinviate ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978 ». Orbene, l'espressione « o rinnovati » ci sembra quanto meno pleonastica. Non ci risulta, infatti, che esista alcun metodo di formazione dei consigli comunali e provinciali diverso da quello dell'elezione. Anche i consigli che debbono essere « rinnovati » — espressione, questa, tratta dal linguaggio pratico — debbono pertanto essere « eletti »; l'espressione « o rinnovati » non ha alcuna ragion d'essere, a nostro avviso, e va quindi soppressa.

Se tale espressione fosse mantenuta, potrebbe far nascere il dubbio di un'ipotetica possibilità di rinnovazione dei consigli comunali e provinciali attraverso strumenti diversi da quello dell'elezione, cosa che non è assolutamente prevista dal nostro ordinamento. È il caso di ricordare l'antico brocardo: *quod voluit dixit*, che potrebbe essere rovesciato per ricavarne il concetto che il legislatore, quando dice qualcosa, vuole dirla. Perché allora usare l'espressione « o rinnovati », quando sappiamo che il legislatore non può affermare un concetto quale quello di una rinnovazione dei consigli comunali e provinciali che non si identifichi con l'elezione?

Per queste ragioni il nostro emendamento è del tutto plausibile. Non si può non rilevare, tra l'altro, che il mantenimento della formulazione attuale, che fa riferimento a consigli « eletti o rinnovati » potrebbe prestarsi ad equivoci, interessate o distorte interpretazioni. Creando una sorta di contrapposizione tra consigli « eletti » e consigli « rinnovati », rischiamo di dar vita ad una sorta di ipotetico *novus genus* del tutto estraneo al nostro ordinamento. Non

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

si tratta quindi di aspirare al perfezionismo fine a se stesso, bensì di emendare il testo del decreto-legge, rendendolo più preciso e nitido.

Penso che il cortese quanto egregio relatore vorrà prendere nota di questa osservazione sulla assoluta inutilità dell'espressione contenuta nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge e che noi proponiamo appunto di eliminare, senza ovviamente che ciò comporti alcuna conseguenza sulle finalità di ordine politico che il provvedimento si propone. È opportuno, cioè, approvare un testo che sia il più nitido, il più icastico, il meno mal fatto (non dico il meglio fatto) possibile. È questo il senso del contributo che, con questo emendamento, vogliamo offrire alla discussione.

Dopo la soppressione delle parole: « o rinnovati », che ci auguriamo di poter ottenere, intendiamo altresì proporre, con l'emendamento Pazzaglia 1. 12, la sostituzione, sempre al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, delle parole: « qualsiasi motivo diverso », con le parole: « motivi diversi ». Anche questo è un problema quasi lessicale, ma non soltanto lessicale.

PENNACCHINI, *Relatore*. Faremo tesoro anche di questa sua raccomandazione, molto importante e decisiva ai fini dell'approvazione della legge.

VALENSISE. Decisiva no, ma se si fa una legge è bene emendarla. « Emendamento » significa proprio questo.

Come dicevo, proponiamo di sostituire l'espressione « qualsiasi motivo diverso » con le parole « motivi diversi », che costituisce un'espressione assai più ampia.

Con l'emendamento Pazzaglia 1. 13, proponiamo di sopprimere le parole « diverso dalla scadenza del quinquennio ». È evidente che la scadenza del quinquennio è il motivo principale della elezione dei nuovi consigli; ma non c'è dubbio che quando vi sono comuni o province che devono votare per motivi diversi, questi motivi sono diversi dalla scadenza del quinquennio. La espressione è quindi pleonastica. Così enunciato, inoltre, il principio della scadenza del quinquennio sembra astratto, anche perché non ha alcun riferimento al quinquennio che i consigli comunali o provinciali devono percorrere per arrivare alla rispettiva scadenza.

Da questo motivo nasce anche il nostro emendamento 1. 14, che proponiamo in via subordinata, nell'ipotesi che l'emendamento 1. 13 non sia accolto. Sugeriamo, cioè, che alle parole « scadenza del quinquennio » siano aggiunte le parole « di carica », perché ci sembra indispensabile un riferimento preciso al quinquennio di carica, per non creare confusioni, che sono assolutamente da evitare in un testo legislativo di questo genere. Non è sufficiente parlare semplicemente di quinquennio, dal momento che questo potrebbe non avere un *dies a quo*, che deve essere invece indicato con chiarezza. L'aggiunta dell'espressione « di carica » ci sembra, quindi, utile ed opportuna.

Con l'emendamento 1. 15 proponiamo, in via subordinata, di aggiungere alle parole « scadenza del quinquennio » le parole « di durata ». Alla base di questo emendamento c'è lo stesso concetto che ho enunciato prima, relativo alla necessità di conferire al quinquennio, in astratto previsto dal testo legislativo, un punto di partenza, un punto di riferimento, un *dies a quo*. Poiché il concetto è il medesimo, non mi attardo ad illustrare un emendamento che sembra chiaro di per sé stesso.

Tutti questi emendamenti hanno lo scopo di tentare una « ripulitura » — se mi è consentito usare questa espressione — del testo legislativo in esame, per renderlo il meno problematico possibile ed evitare che si presti ad equivoci. Abbiamo parlato della necessità di eliminare l'espressione « o rinnovati per qualsiasi motivo »; abbiamo sottolineato la necessità di sostituire l'espressione « qualsiasi motivo » con l'espressione « per motivi diversi »; l'opportunità di sopprimere, la dizione « diversi dalla scadenza del quinquennio »; ed infine l'opportunità, se gli emendamenti precedenti non dovessero essere accolti, di giungere al termine « quinquennio » qualcosa che rendesse chiaro da quando questo quinquennio inizi a decorrere.

Raccomandiamo pertanto all'Assemblea l'accoglimento degli emendamenti testè illustrati.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o

giugno del 1978, con le seguenti: alla prima domenica del mese di maggio del 1978.

1. 29. Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: alla seconda domenica del mese di maggio del 1978.

1. 30. Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: alla terza domenica del mese di maggio del 1978.

1. 31. Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

TRANTINO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRANTINO. Il congegno degli emendamenti a volte risulta discutibile. Io convengo, onorevole relatore, con l'ironia con cui ella si è espresso poco fa; solo che, involontariamente, ella ci offre la « cartina di tornasole » della legge. Gli emendamenti rappresentano la cravatta della legge; se tutto il vestito è brutto — come questa legge — la cravatta può risultare anche discutibile, ma non si discute della cravatta se non richiama il valore del tessuto del vestito.

Onorevole relatore, il discorso è rivolto a lei che è la punta di diamante di questa legge, a lei cui si vuole attribuire per forza la paternità della stessa.

PENNACCHINI, Relatore. L'ho disconosciuta.

TRANTINO. Fa bene a prendere le distanze, e mi risulta che ella abbia iniziato la procedura per il disconoscimento

della paternità della legge. Bene ha fatto, e può trovare in noi dei testimoni assolutamente disinteressati che concorderanno sull'opportunità di avere, almeno, un distacco, se non altro giuridico e morale, nonché costituzionale, dalla legge stessa.

Con l'emendamento Pazzaglia 1. 29, noi intendiamo sostituire le parole: « ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978 », con le altre: « alla prima domenica del mese di maggio del 1978 ». Non si tratta di un artificio o di una perdita di tempo, perché innanzitutto nel testo del decreto-legge vi è incertezza riguardo al mese in cui dovrebbero svolgersi le elezioni; ciò comporterebbe un elemento di ulteriore arbitrio e di innegabile confusione. Inoltre, vi è da valutare il fatto che questa legge è destinata a tutto il territorio nazionale, e chi si intende di cose sociali sa che giugno, per i paesi di civiltà contadina, come nel sud, è un mese importante. È inutile ricordare — è ormai diventato un classico — il Tomasi di Lampedusa quando nel suo *Il Gattopardo* parla della calura di giugno, quando dice che in giugno si avverte il senso della morte e le cose restano immobili per chi vorrebbe che invece avessero un senso.

Ebbene, proprio con questa notazione, noi vogliamo ricordare che il senso della morte inevitabilmente coinvolge e attrae il regime; non l'aiuta, non gli porta bene! Quindi, se un contributo — anche questo disinteressato — intendiamo dare è quello che venga specificata una domenica di maggio al posto di una di giugno, perché la incertezza dei mesi, maggio o giugno, comporterebbe uno squilibrio non confacente ad una buona tecnica legislativa, oltre che, inevitabilmente, a delle ironie di ordine letterario.

Con l'emendamento Pazzaglia 1.30, chiediamo di sostituire le parole: « ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978 », con le seguenti: « alla seconda domenica del mese di maggio del 1978 ». Non si tratta di una contraddizione con quanto mi sono permesso di dire prima. Teniamo presente che da noi, al sud, nella prima domenica di maggio siamo già in primavera inoltrata, mentre al nord si realizza per quel tempo l'agonia dell'inverno.

In considerazione del fatto che si tratta di consultazioni popolari, noi vorremmo la presenza quanto più possibile massiccia dei cittadini per i quali l'eventuale danno per aver scelto male non dovrebbe aggiungersi

a quello di non aver potuto partecipare alle elezioni per le condizioni atmosferiche. Ecco perché noi crederemmo opportuno compensare questa eventualità, inserendo le parole: « alla seconda domenica del mese di maggio », per le ragioni che ho citato.

L'emendamento Pazzaglia 1. 31 sembrerebbe una apparente contraddizione con il tessuto concettuale che ci siamo permessi di rappresentare perché esso prevede che, anziché ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, le elezioni vengano fissate alla terza domenica del mese di maggio del 1978.

È una tesi subordinata. Se infatti avete scelto giugno — e non credo l'abbiate scelto con il gioco dei bussolotti, cioè immotivatamente, ma obbedendo a una strategia previsionale in quanto si ritiene il mese più opportuno per le libere consultazioni — non troverete difficoltà ad accogliere un accostamento allo spirito della legge, in quanto sembrerebbe una soluzione mediana quella di scegliere la terza domenica di maggio, che rappresenterebbe un incontro tra le esigenze di ordine meteorologico e quelle di tipo democratico, perché consentirebbe la maggiore affluenza alle urne e, nel contempo, eviterebbe una discriminazione che per la prima volta, proprio perché meteorologica, non appartarrebbe al Movimento sociale italiano-destra nazionale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle cause di ineleggibilità a consigliere comunale.

1. 57. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle cause di incompatibilità per la elezione a consigliere comunale.

1. 58. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle ragioni di incompatibilità dei membri della giunta provinciale amministrativa.

1. 59. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle modalità ed alle competenze per la fissazione della data delle elezioni comunali.

1. 60. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito ai termini, ai modi di consegna del certificato elettorale ed alle caratteristiche dello stesso.

1. 61. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla modalità di costituzione dei seggi elettorali.

1. 62. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla modalità ed ai termini della nomina degli scrutatori.

1. 63. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla scelta del segretario del seggio elettorale.

1. 64. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle cause di esclusione dalle funzioni di presidente di seggio.

1. 65. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla obbligatorietà delle funzioni di presidente e scrutatore di seggio.

1. 66. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito al numero obbligatorio dei componenti il seggio durante le operazioni elettorali.

1. 67. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Continuo il discorso di ieri, e in modo particolare l'illustrazione di un gruppo di emendamenti, non quelli che ebbi il piacere di illustrare io, ma quelli che ha illustrato con notevole sforzo e perizia l'onorevole Servello.

PENNACCHINI, *Relatore*. Più sforzo che perizia.

FRANCHI. Occorre l'una cosa e l'altra. Continuo, dicevo, il discorso su quel blocco di emendamenti che richiamano il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Ieri l'onorevole Servello spiegava perché abbiamo ritenuto indispensabile presentare una serie di emendamenti con un espresso richiamo a questa legge. Per due motivi: innanzitutto perché in questo modo si è più tranquilli in ordine all'osservanza di quelle norme stabilite per le elezioni dei consigli regionali e provinciali, ma anche perché questa potrebbe essere una delle occasioni — ovviamente non avvertita dal Parlamento, che si guarda bene dal cogliere preziose occasioni per modificare leggi o superate o ingiuste o inopportune — che ci si presenta e che comunque noi non vogliamo perdere, così come non trascuriamo mai nessuna circostanza per sottolineare i problemi degli enti locali, che, come lei sa, onorevole Darida, ci stanno molto a cuore.

Noi siamo portatori di proposte di legge che contemplano riforme radicali in tema di enti locali, soprattutto per il sistema di elezione, per gli organi degli enti locali, per le strutture degli enti. Siamo il paese, penso, più vecchio e più arretrato nelle strutture degli enti che riguardano il nostro potere locale, per dirla con una espressione molto cara alla sinistra italiana. Il potere locale: i comuni, le province, i consigli circoscrizionali (che volete e poi non volete), i comprensori, che sono a mezza strada tra le province e le regioni, questi stranissimi comprensori supercomunali, subprovinciali, interprovinciali e anche interregionali. Non so poi quando ci spiegherete tutto. Io ho visto una cartina dell'assetto del territorio della Lombardia, con i vari colori per ogni ente: c'è di che sorridere, diciamo semplicemente.

Il primo emendamento, 1. 57, ci porta ad incontrare le cause di ineleggibilità a consigliere comunale. Nel nostro emendamento diciamo espressamente: «fermo il disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle cause di ineleggibilità a consigliere comunale».

Vediamo perché l'abbiamo richiamato e poi vediamo cosa dice questo articolo.

È una di quelle norme che ha fatto tanto parlare di sé. Rammento che tanti

anni fa uno dei nostri primi gruppi parlamentari, forse il primo gruppo parlamentare presentò — e successivamente la presentammo ancora — una proposta di legge sulle incompatibilità assolute nei vari incarichi. Per esempio, noi sostenevamo che il parlamentare dovrebbe fare soltanto il parlamentare e dovrebbe quindi essere sospeso dall'albo, se è un professionista, o dalla licenza, se è un commerciante: tanto per fare soltanto due esempi. Ritenevamo cioè (e riteniamo) che il parlamentare dovrebbe dedicare tutto il suo tempo a questa attività, proprio per l'altezza della funzione che è chiamato a svolgere: funzione che, per fortuna, non viene certo giudicata (lo dico tra parentesi) dall'ammontare dell'indennità, perché se così fosse, indubbiamente ci troveremmo ad un livello molto basso.

Se avessimo per tempo affrontato i temi della ineleggibilità e delle incompatibilità, disciplinandoli con equità, avremmo eliminato tutte le possibilità di dubbio che oggi si riscontrano dai massimi organismi fino ai più piccoli comuni. Avremmo, in altre parole, avviato quel processo di moralizzazione della vita pubblica che non è di fatto mai cominciato, che è anzi sempre più lontano da venire e che rimane nelle mere aspirazioni di qualcuno.

Quali sono, tra le cause di ineleggibilità, quelle che più colpiscono? Non intendendo leggere per intero questa norma, ma qualche comma devo pur richiamarlo all'attenzione della Camera.

Si dice, per esempio, che « non sono eleggibili a consiglieri comunali... coloro che ricevono uno stipendio o un salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune stesso, nonché gli amministratori di tali enti, istituti e aziende ».

Questa norma ha creato un enorme contenzioso, perché, salvo il caso macroscopico del dipendente comunale (per il quale non ci sono mai stati dubbi), non si riesce mai a sapere con esattezza chi in realtà riceva stipendi o salari dal comune o da uno degli enti indicati nell'articolo. Poteva quindi essere questa l'occasione per rivedere la norma di cui parlo e comunque sarebbe il caso — come noi chiediamo con l'emendamento — di richiamarla esplicitamente e di sottolineare, nel contempo, l'intenzione della Camera di addivenire al più presto ad una precisazione, indicando con maggiore chiarezza quali siano gli enti a cui

ci si riferisce e determinando in modo più certo coloro che vengono colpiti da questo tipo di ineleggibilità.

Al numero 5 dell'articolo che ho citato si ritrova un'altra di quelle norme che hanno dato così spesso occasione di scandalo e che di solito non vengono mai applicate, perché nessuno riesce mai a dimostrare chi abbia « il maneggio » del denaro del comune e non ne abbia ancora reso il conto.

Anche questa parte della norma — pur così articolata — rimane nel generico, nel vago, tanto che la giurisprudenza ben poco ha potuto contribuire a far luce. La legge è rimasta uguale a come era: si è fatto una volta riferimento a coloro che abbiano « il maneggio » del denaro del comune, ma non si è mai chiarito chi in realtà sia sottoposto a questa condizione « fulminante », che non consente di sedere una sola volta nel consiglio al quale si è stati eletti.

A questo proposito, si sembra si sia verificato un grosso scandalo al comune di Parma, relativo a una serie di condizioni di ineleggibilità rimaste pendenti. Mi sembra — anzi ne sono certo — che fosse in questione anche il presidente dell'ECA. Ma ovviamente si trattava di esponenti del partito comunista, che avevano le più ampie coperture, e non era possibile toccarli.

Se ci sta a cuore il grande discorso delle autonomie locali, mi sembra che sarebbe il caso di rivedere queste norme, scendendo nei dettagli, per arrivare ad una disciplina che non consenta un tipo di interpretazione che diventa spesso arbitrio quando si tratta di giochi di potere locali.

Un'altra interessantissima norma da noi espressamente richiamata con il nostro emendamento e che vorremmo maggiormente precisare è quella che concerne la previsione di ineleggibilità per coloro che hanno lite pendente con il comune. Quante difficoltà sono state create dall'interpretazione di questa norma! Quando si è in presenza di una litispendenza? Quando è già scattata la molla del contenzioso, del giudizio del cittadino contro l'amministrazione o viceversa. Ma quando sussistono le condizioni per promuovere la litispendenza cosa succede? Scatta questa norma oppure no? Dal punto di vista sostanziale, la condizione di ineleggibilità, secondo lo spirito di questa legge molto generica, esiste; ma da un punto di vista formale non esiste. Sarebbe opportuno cogliere l'occasione per rivedere questo punto.

Abbiamo presentato questa serie di emendamenti per richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sulla situazione degli enti locali. Tali enti costituiscono qualcosa che a volte ci entusiasma, a volte ci sembra ridicolo. Ho usato qualche giorno fa in quest'aula una espressione di un grosso personaggio della dottrina, quando, riferendomi a quella miriade di « comuni polvere » — come li chiama il Giannini — fra quei 6 mila e più piccoli comuni che il Giannini definiva delle « imbecillità giuridiche », dicevo che nessuno si entusiasma più per loro. Al massimo, tali comuni possono ispirare tenebre. Vorremmo vedere in quale modo, dal punto di vista dell'assetto del territorio, si possa sostituire un'entità che risponde a delle funzioni locali sotto certi aspetti tradizionali o di folklore ma non sotto l'aspetto dello sviluppo della comunità locale, ormai legata ad entità di maggior respiro.

Abbiamo richiamato queste norme per sottolineare l'urgenza di rivedere tutta la legislazione in materia di enti locali. Signor Presidente, questo articolo 15 che abbiamo richiamato prevede ancora numerosissime ipotesi, ma mi sembra di aver sottolineato quelle di maggior conto.

L'emendamento 1. 57 concerne le condizioni di ineleggibilità a consigliere comunale, l'emendamento 1. 58 attiene alle cause di incompatibilità per l'elezione a consigliere comunale. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità di cui all'emendamento 1. 58, devo dire che noi da una parte abbiamo condizioni di ineleggibilità e dall'altra cause di incompatibilità. Se è difficile fare applicare le condizioni di ineleggibilità — e ieri l'onorevole Servello ha citato un caso clamorosissimo che non ha ancora, a distanza di anni, trovato soluzione — voi sapete quanto sia difficile l'accertamento della causa di incompatibilità. Infatti, le compiacenze, le coperture sono molto agevoli, gli ombrelli protettivi scattano con facilità. Ed è un esempio da manuale il vecchio (ma non tanto) caso del comune di Parma, in cui si trattava di far cadere tutta la classe dirigente comunista locale. Era logico quindi che si ponessero dei problemi politici che superavano le stesse ipotesi previste dalla legge, perché si trattava davvero di investire il fior fiore della classe dirigente di un partito politico in una comunità locale. Noi vorremmo allargare al massimo le cause di incompatibilità. Perché a suo tempo non abbiamo ostacolato la legge che concedeva indennità ai civici amministra-

tori? Proprio perché oggi per amministrare non dico un piccolissimo, ma un medio comune, è necessario che l'amministratore vi lavori a tempo pieno. Non è pensabile che si possa essere sindaci soltanto se si vive di rendita. È perciò indispensabile una congrua indennità per l'amministratore, però il prezzo che si deve pagare è quello delle incompatibilità assolute. La società, in questo caso l'intera comunità nazionale, ed in particolare la comunità locale, garantisce a quel pubblico amministratore di poter continuare a vivere con decoro, lui e la propria famiglia; però il prezzo che si deve pagare è l'incompatibilità assoluta con qualsiasi altra carica. Noi sosteniamo che chi si espone nella pubblica amministrazione non deve poter fare altro, neppure essere presidente di una piccola società sportiva, dietro la quale si possono anche celare degli interessi d'altro genere. Il nostro emendamento si propone di ribadire l'incompatibilità della presenza nella stessa assemblea elettiva di persone che, per legami spirituali, potrebbero non dare garanzia di obiettività, di imparzialità e di indipendenza di giudizio. Quindi, non possono far parte dello stesso consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

A questo punto si pone anche il problema dei collaterali, problema che molte volte ha creato situazioni imbarazzanti. Non voglio citare gli esempi, ma abbiamo visto cosa accade al vertice di certi organismi quando si verificano situazioni di questo genere. In questo caso la mancanza di una previsione legislativa è una lacuna. Anche nella Commissione inquirente abbiamo avuto il delicato caso del fratello di un indiziato, la cui posizione è emersa in tutta la sua pesantezza.

Riteniamo di aver fatto bene a richiamare l'attenzione del Parlamento su questa non prevista causa di incompatibilità, se è vero come è vero che, quando poi scattano delle molle di rilievo nazionale, si constata che anche le posizioni dei collaterali possono ingenerare sospetti circa l'indipendenza e l'autonomia dei giudizi.

Richiamandoci con il nostro emendamento all'articolo 16 del testo unico n. 570 del 1960, sottolineiamo la necessità che, in sede di riforma di questa caotica normativa in materia di enti locali, si estenda il concetto della incompatibilità anche alla posizione dei collaterali.

Il successivo emendamento 1. 59 è dovuto solamente ad un errore tecnico, non ostruzionistico, commesso nel copiare uno dietro l'altro gli articoli della legge cui ci rifacevamo. Ovviamente, trattandosi di una norma superata, lo ritiriamo: infatti le giunte provinciali amministrative non esistono più.

In merito all'emendamento 1. 60 dobbiamo fare un discorso diverso, poiché con esso ci imbattiamo in un interessantissimo problema. L'articolo 18 del decreto n. 570, a cui l'emendamento si richiama, ci propone nel suo esordio un istituto assai criticato, cioè quello del prefetto. Anche oggi, in sede di Commissione, si è parlato di questa figura del prefetto. Contro di esso vi è un non largo schieramento politico, ma vi sono anche notevoli argomentazioni che non possono essere prese alla leggera. Questo istituto, anziché rivelarsi, pur con tutti i pregi che dobbiamo riconoscere, il punto di riferimento del decentramento dell'amministrazione dello Stato, si è manifestato come il punto fisso di accentramento locale dell'autorità del Governo. Ora, la disputa in materia di enti locali è se valga la pena di conservare certi poteri al prefetto (relativi a competenze per la fissazione della data delle elezioni comunali), invece di affidare tali competenze al nuovo ente che è sorto, cioè alla regione.

Non ritengo di affrontare il problema, ma intendo solo enunciarlo, perché questo è il nostro compito. Nel dire che comunque le elezioni si devono fare, tenendo ferme le modalità e le competenze stabilite da questa legge, non possiamo fare a meno di sottolineare come oggi sia giunto il momento di rivedere certe situazioni.

Qualcuno si chiederà perché tali rilievi vengano dalla nostra parte politica, che ha combattuto una storica battaglia contro l'ente regione. Noi siamo fedeli alla realtà dell'ordinamento giuridico e dinanzi al diritto positivo cessano le nostre critiche. La funzione critica, caso mai, è solo in funzione della rettifica, della modifica, per migliorare un istituto nel quale non credevamo, ma che accettiamo come realtà dell'ordinamento giuridico.

Perché, dunque, ferme restando le norme del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, solleviamo questo problema? Perché troppo spesso i prefetti si sono dimostrati strumenti succubi del potere esecutivo. È troppo facile

dire ai prefetti, con circolare, di violare la legge! Se non sbaglio — è accaduto proprio in questi giorni — i prefetti di una regione sono stati denunciati da esponenti del nostro partito, per essere venuti meno al loro dovere. Ma forse non avremmo dovuto denunciare i prefetti, perché essi hanno ricevuto precise disposizioni dal Ministero dell'interno, cioè dal potere politico.

Noi non abbiamo i paraocchi, per cui il discorso della proiezione periferica dell'autorità dello Stato ci sta bene, ma il discorso della proiezione periferica del potere ci sta meno bene. Allora abbiamo cominciato a prendere in considerazione la eventualità del trasferimento di questi poteri nelle mani degli organi regionali, dove quanto meno sono rappresentate tutte le forze politiche, che hanno una briciola di rispondenza nell'elettorato italiano. Non abbiamo nulla, ripeto, contro l'istituto in sé, ma manifestiamo le nostre riserve per aver constatato che tale istituto non è indipendente. Non è l'organo di decentramento di una autorità, che tutti riconosciamo o che dovremmo tutti riconoscere, ma è il punto di riferimento di un decentramento di potere, che soffoca, come in questo caso, le autonomie locali, aggredendo direttamente la libertà dell'individuo.

Il discorso del prefetto, del « prefetto o regione », quindi, noi lo portiamo alla ribalta e all'attenzione del Parlamento cogliendo l'occasione da questo emendamento che a quella norma fa espresso riferimento.

Il successivo emendamento 1. 61 richiama invece l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito ai termini e ai modi di consegna del certificato elettorale ed alle caratteristiche dello stesso. Questo articolo 19 ha suscitato molte critiche. Onorevole Darida, mi perdoni se ogni tanto la chiamo anche personalmente, ma questo accade proprio in considerazione della delega che le è stata conferita. Noi abbiamo, in particolare il sottoscritto a nome del suo gruppo, decine di volte pregato il presidente della Commissione affari interni di aprire il dibattito sugli enti locali. Vi sono tante proposte di legge in materia, c'è una nostra proposta di legge di riforma radicale (non riusciamo a parlare con nessuno in materia di enti locali, dobbiamo uscire, tenere dei convegni per conto nostro, perché non ci giungono nemmeno gli inviti per i convegni che preparate voi), ma il discorso degli enti locali in Italia non è

aperto al Parlamento; è aperto alle tavole rotonde e ai convegni di studio che — mi si consenta di essere alquanto malizioso — sono numerosi, sono frequenti e — penso — servono soprattutto a pagare le consulenze alla dottrina di regime che risiede nelle università italiane, sparsa armonicamente nel nord e nel sud a disposizione del potere. Insomma, il discorso si può fare dovunque, ma non dal punto di vista legislativo. In un momento in cui, dalla Russia all'America, tutto il mondo è alla ricerca delle dimensioni ideali di un ente e sta rivedendo l'assetto del territorio, da noi da tutte le parti ed in ogni sede si può parlare degli enti locali, fuorché nel Parlamento, dove i problemi potrebbero anche, una volta affrontati, trovare il loro positivo sbocco, perché le nostre discussioni possono poi anche produrre leggi capaci di risolvere i problemi in modo idoneo.

Ora ci troviamo di fronte a delle norme anacronistiche e superate, come appunto quella richiamata con il nostro emendamento 1. 61. Mi riferisco all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 — siamo stati costretti a richiamare questa norma così com'è, ma ci rendiamo conto che andrebbe modificata — che ha dato adito ad un contenzioso divertentissimo: l'elettore che pretende che il sindaco gli vada a consegnare a casa il certificato. Infatti, la norma dispone che « entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio ». Molte volte si è verificato il caso di persone — qualche rivista ha pubblicato due o tre di questi episodi — le quali, non avendo ricevuto il certificato elettorale direttamente dalle mani del sindaco, hanno invocato l'applicazione di questa norma. Forse questa disposizione, come le altre, sarà dovuta ad una momentanea disattenzione del Parlamento; si tratta comunque di norme che danno adito, oltre che ad una briciola di buon umore e di ilarità, anche a delle incongruenze che sarebbe opportuno eliminare.

Quanto ai certificati e alla loro consegna, il discorso invece si farebbe molto lungo. Molte volte (e negli *Atti Parlamentari* della Camera sono contenute le nostre numerose proteste in materia) ci siamo trovati di fronte, non dico a nostri elettori perché non sappiamo se siano nostri — si può presumere che siano nostri elettori essendosi rivolti a noi — comunque ad elettori ai quali è

stata, con una scusa o con l'altra, negata la consegna del certificato elettorale. In caso di mancata consegna del certificato in questione è possibile, ovviamente, protestare, presentare ricorso, ma, una volta passato il momento magico, la vittoria che si ottiene è una vittoria di Pirro, che non serve a nessuno. Ebbene, chiediamo che si ponga riparo a questa situazione e che si colga l'occasione quanto meno per meditare in ordine alla possibilità di mettere mano ad una revisione di tutta questa anacronistica materia, che troppo spesso si presta all'arbitrio del potere politico.

L'emendamento 1. 62 richiama l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla modalità di costituzione dei seggi elettorali. Anche in materia siamo stati costretti a richiamare la norma quale essa è; né potevamo fare diversamente. Ho davanti agli occhi l'articolo 20 del decreto in questione, relativo alla costituzione dei seggi elettorali. Tra le motivazioni che sono state addotte a sostegno del rinvio delle elezioni vi è quella della spesa. Abbiamo contestato tale motivazione e mi guarderò bene dal farmi richiamare dal Presidente, riaffrontando argomenti lungamente dibattuti in quasi tutti i nostri interventi, circa la assurdità della lagnanza in ordine alle spese che lo svolgimento di turni elettorali comporta. Vediamo, per altro, se è possibile fare le elezioni e spendere di meno. Esaminiamo, dunque, l'insieme degli strumenti tecnici cui si fa ricorso nello svolgimento delle operazioni di voto, mantenendo naturalmente la assoluta garanzia di libertà del cittadino nell'esercizio di tale suo diritto. L'ufficio elettorale — ad esempio —, così come è composto, risponde alle esigenze di sicurezza e di garanzia cui mi sono sopra riferito? Sono esigenze incompatibili con il discorso della spesa. Si ritiene di proporre un'alternativa, allargando il numero — per esempio — dei rappresentanti di lista che nulla costano alla comunità nazionale e riducendo, nel contempo, quello degli scrutatori? Non potremmo essere proprio noi, partito di opposizione, d'accordo. Una minoranza non chiederà mai questo, anche se potremmo liberamente farlo, poiché si sa benissimo che la minoranza non è certo favorita, in rapporto alle persone degli scrutatori, nella composizione del seggio elettorale. Per il meccanismo con il quale vengono, infatti, nominati gli scrutatori, e la prevaricazione di molti sindaci e di molte assemblee lo-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

cali, i partiti di minoranza si trovano spesso privi di rappresentanti nei seggi elettorali. In ogni caso, quella che segnaliamo potrebbe essere l'occasione per rivedere la composizione di questi ultimi; per rivederla — ripeto — mantenendo fermo il principio, irrinunciabile da parte di ognuno, della assoluta garanzia della libertà di esercizio del diritto di voto. Comunque, riteniamo opportuno esaminare la possibilità di giungere ad un risparmio di spesa, cosa della quale dubitiamo ma che non possiamo fare a meno di segnalare alla attenzione dell'Assemblea.

Ad esempio, una figura che potrebbe essere presa in considerazione è quella citata dall'articolo 20 richiamato nel nostro emendamento 1. 62: il vicepretore onorario, che può essere designato quale presidente del seggio elettorale. Il vicepretore onorario è una strana ed ibrida figura. Sappiamo benissimo che sono numerosi i vicepretori onorari in Italia: sono quasi tutti avvocati; raramente la funzione di vicepretore onorario è attribuita ad altri professionisti, ad esempio a commercianti. Di solito si tratta di un avvocato che fa il magistrato, senza però esser retribuito come magistrato in quanto non appartiene all'ordine giudiziario. Egli svolge però le funzioni tipiche del magistrato.

Vogliamo cogliere l'occasione offerta da questo richiamo ad un articolo del citato decreto n. 570, per affrontare il discorso e la problematica del vice pretore onorario? È un istituto indispensabile? Per quale motivo dovremmo avere questa figura ibrida che non appartiene all'ordine giudiziario, ma ne svolge le funzioni avendo il potere di mettere anche le manette, di dire chi ha ragione o torto, che ha il grandissimo privilegio di amministrare la giustizia? È questo un privilegio di fronte al quale il Parlamento italiano non è riuscito a pretendere adeguata contropartita. Certo, una società non esisterebbe se non fosse in grado di amministrare la giustizia, e chi deve amministrarla partecipa di tale privilegio collocandosi al di sopra degli uomini; penetrando nell'intimo dell'animo umano; sconvolgendo i rapporti tra le persone, magari distruggendo moralmente la vita di un uomo gettandolo in carcere per dichiararlo, un domani, innocente senza la possibilità di alcuna riparazione, perché nessuno è in

grado di riparare a simili danni ed a tanto sfacelo!

Vediamo se siffatti poteri possono continuare ad essere affidati a questa figura che non solo non appartiene all'ordine giudiziario, ma svolge anche, in altro luogo e momento, funzioni di parte come quelle di avvocato. In questo caso, questi personaggi possiamo ritrovarceli come presidenti di seggio: ci sta benissimo ed ho voluto cogliere l'occasione per dirvi che questo problema esiste e lo si potrebbe portare così alla ribalta. Anche se non molto interessante, non potevamo stralciare del tutto il terzo comma dell'articolo richiamato, che recita: «L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione». Su questo non ci formalizziamo ed il nostro richiamo avrebbe potuto prescindere dalla norma, ma non certo dall'ultimo comma sul quale si potrebbe meditare per constatare quanto sia vecchia la legislazione in materia. In un piccolo comune i seggi elettorali sono molteplici, figuriamoci quanti ce ne saranno in un grande comune: a centinaia! Ed allora ecco cosa prevede tale ultimo comma: «In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco». Vorrei vedere il sindaco assumere la presidenza di una ventina di seggi! È prevedibile la delega, ma le norme rimangono anacronistiche e potrebbero essere sottratte ad un'interpretazione molto spesso pericolosa; invece, in materia elettorale occorrerebbe un maggior rigore, una più ferma disciplina.

Il successivo emendamento Pazzaglia 1. 63 richiama invece il disposto dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, relativo alle modalità ed ai termini della nomina degli scrutatori. Su questo argomento cercherò di essere, con sollievo della Camera, molto più breve.

In questa materia il primo argomento che si presenta alla nostra considerazione è quello degli abusi, nei confronti dei partiti minori, che derivano dalla procedura adottata per la nomina degli scrutatori, procedura veramente deplorabile e non ulteriormente tollerabile. Voglio anche ammettere che coloro che vengono nominati scrutatori siano, individualmente presi, delle ottime persone; ma mi chiedo, di fronte alla

prospettiva di un seggio elettorale formato esclusivamente da rappresentanti dei partiti del cosiddetto arco costituzionale, quali garanzie sussistano per le forze di opposizione. Se l'arco costituzionale rappresenta in effetti la maggioranza, chi non è compreso in tale arco — e ciò non significa affatto che noi ci rammarichiamo di non farne parte! — non dispone di alcuna garanzia. Questa è la strada percorrendo la quale un giorno, davanti alla porta del seggio, ci si arriverà a dire: « Qui si vota sì ». Queste sono le incongruenze della democrazia che mostra le corde. Certo, si potrà obiettare che esistono i rappresentanti di lista; ma quali poteri possono esercitare questi rappresentanti, di fronte al concreto strapotere degli scrutatori, o meglio del seggio elettorale?

Vogliamo cercare di rendere più sicuro e garantito il diritto di espressione del voto? Questo può essere il momento, questa può essere l'occasione per cominciare a rivedere questi aspetti. Ma l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 ci consente qualche altra osservazione.

Partiamo dalla constatazione che la commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori scegliendoli tra gli elettori, di ambo i sessi, che siano idonei alle funzioni, e che abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare. Ebbene, qui non si può non rilevare che ci troviamo in presenza di un discorso un po' strano, e comunque sicuramente vecchio. Il riferimento alla quarta classe elementare dimostra infatti la vetustà della prescrizione legislativa ed il suo mancato aggiornamento. Quando la norma ora richiamata è stata emanata, l'ordinamento della scuola elementare presentava una suddivisione del ciclo di studi tra un triennio iniziale ed un successivo biennio. Il compimento del primo triennio di studi e la promozione al quarto anno dimostravano quindi il conseguimento di una prima, anche se modestissima, idoneità, derivante dalla conclusione di un primo ciclo educativo. Sappiamo invece che oggi il ciclo di studi elementari è composto da un biennio iniziale e da un successivo triennio, per cui la promozione alla quarta classe non costituisce affatto una tappa significativa. Ciò dimostra la disattenzione di un legislatore che non è neppure in grado di aggiornare se stesso.

C'è poi da chiedersi se tale grado di istruzione sia consono alle funzioni che uno scrutatore deve esercitare. È vero che si può essere eletti parlamentari anche essendo analfabeti, e ieri del resto l'onorevole Servello, parlando sulle condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ha richiamato quella prova di alfabetismo alla quale nessuno di noi che sediamo in quest'aula è stato chiamato. Certo, possiamo essere d'accordo sul fatto che è evidentemente più difficile fare il consigliere comunale che non il parlamentare! Qui infatti la prova dell'alfabetismo non c'è, e magari per essere eletto consigliere comunale in un piccolo comune la prova dell'alfabetismo costituisce condizione di eleggibilità. Sono piccoli contrasti sui quali non sarebbe male meditare.

Ma per fare lo scrutatore, quando si deve decidere e spesso ragionare, e spesso argomentare, per interpretare la volontà anche da un segno formale sbagliato su una scheda, è possibile che si richieda la quarta elementare? Ma vogliamo scherzare davvero? Chi ha paura di offendere, il legislatore, se domanda qualcosa di più? Si potrebbe chiedere la frequenza della scuola dell'obbligo; o si ha paura di non riuscire a formare i seggi elettorali? Credo che anche questa occasione di meditazione valga la pena di essere sottolineata.

Non dico poi quello che succede a proposito della nomina degli scrutatori quando il comune è retto da un commissario, che è uomo di fiducia del prefetto, il quale è uomo di fiducia del ministro dell'interno: il prefetto nomina il commissario, il quale nomina gli scrutatori. Ecco, nel quadro del rispetto del giuoco democratico, anche questa è una norma edificante: il Governo che nomina gli scrutatori, sia pure attraverso una cinghia di trasmissione. Ma, dico, dove siamo arrivati? L'esecutivo che nomina gli scrutatori! E noi teniamo in una nostra legge una norma di questo genere? Questo non è tollerabile.

Il commissario, veramente (mi ero dimenticato di leggere tutto l'articolo), ha l'assistenza del segretario comunale. Voi sapete cosa conta il segretario comunale di fronte al commissario di Governo, nominato dal prefetto.

L'emendamento 1. 64 richiama l'articolo 22 del solito decreto n. 570, in merito alla scelta del segretario del seggio elettorale. Non credo di dover aggiungere molto

a quanto ho detto, oltre a richiamare l'opportunità di vedere che cosa debba essere richiesto. La previsione legislativa, andando al di là dell'ammissione alla quarta elementare, fa una serie di ipotesi. Ecco, noi sottolineiamo al Parlamento l'opportunità di rivedere anche questa casistica, che purtroppo qui è tassativa: funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari, notai, impiegati dello Stato o degli enti locali, ufficiali giudiziari. Io penso che per allargare il ventaglio della ricerca si possa allargare anche la casistica, perché quello che conta è che si tratti di persone che diano affidamento. Per il segretario di un seggio elettorale non è sufficiente la richiesta di un titolo di studio superiore a quello dello scrutatore: occorre qualcosa di più. Il segretario, in questo caso, è un personaggio molto importante; spesso la sua parola determina le situazioni e le scelte, proprio per questa posizione di superiorità culturale, diciamo così. È un errore sovrapporre al seggio una persona o meglio una figura che abbia gli stessi poteri, ma che è collocato dalla stessa legge in una posizione morale di supremazia. Bisognerebbe, quindi, rivedere anche questo punto; e penso che sia necessario allargare l'ambito senza pretendere elevati titoli di studio, bensì altri requisiti di garanzia, di serietà e di moralità. Si fa presto a sapere se una persona abbia o meno la virtù della obiettività e della serenità, del giudizio e, soprattutto, l'onestà di riconoscere una volontà politicamente espressa anche con un segno, magari formalmente non del tutto ortodosso, in una scheda.

È errata l'impostazione che porta a pensare che si debba richiedere un elevato titolo di studio; cerchiamo, invece, delle persone in possesso di qualità morali, oltre che di un titolo di studio che potrebbe essere quello della scuola dell'obbligo.

Avviandomi alla conclusione dello svolgimento di questo blocco di emendamenti, vorrei dire che l'emendamento Pazzaglia 1. 65, fa riferimento al disposto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle cause di esclusione dalle funzioni di presidente di seggio. Le cause che portano ad una esclusione dalle funzioni a cui ho fatto cenno sono diverse; si tratta di casi previsti tassativamente, ma ritengo che l'elenco potrebbe essere aggiornato. Si parla infatti, come causa di esclusione, del-

l'età di coloro che dovrebbero essere scelti, e si precisa che non debbono aver superato il settantesimo anno di età.

Non è facile stabilire per legge se una persona può fare lo scrutatore dopo aver compiuto una determinata età; vi sono infatti delle persone che già a 60 anni non sono in condizione di poter svolgere le funzioni di presidente per incapacità, oppure perché pronte per il ricovero; ve ne sono invece altre che a 70 anni sono nel possesso completo di tutte le loro facoltà. Tutti noi conoscono alcune di queste persone e il loro comportamento. Ritengo, quindi, che la «scura» della forma possa continuare a creare delle difficoltà, almeno nei piccoli comuni, per la formazione dei seggi elettorali e per l'attribuzione delle presidenze. Mi soffermo solo su questa prima lettera a) di questa norma, in quanto ritengo che le restanti prevedano dei casi obiettivamente validi, e quindi anche da noi riconosciuti come tali.

L'emendamento Pazzaglia 1. 66 richiama l'articolo 24 dello stesso decreto che ho citato, in merito alla obbligatorietà delle funzioni di presidente e di scrutatore di seggio. Si tratta di una norma che riteniamo opportuno sottolineare, e che, secondo noi, è validissima; ma, siccome le norme valide sono troppo spesso disattese, mentre è più facile che vengano applicate norme che dovrebbero essere corrette e modificate, noi richiamiamo la validità di questa norma, in quanto è molto bello fare il discorso dell'impegno politico nei confronti della comunità, il discorso della partecipazione (che si sa dove comincia ma non dove finisce), ma quando poi un cittadino è investito di una importante funzione, il più delle volte gira le spalle e cerca di liberarsi della funzione medesima. E non parlo — per carità — di funzioni altissime come quella del giudice; dato il meccanismo con il quale la nostra legislazione prevede la estrazione e anche la formazione dei collegi delle corti d'assise, purtroppo ci siamo però imbattuti in qualche caso, per fortuna rarissimo, e auguriamoci più unico che raro. Ma c'è la tendenza al disimpegno: tutti vogliono partecipare, ma quando arriva il momento di assumere le responsabilità c'è una tendenza a ritirarsi su posizioni di opportunismo. Queste cose le conoscete tutti meglio di me.

Noi abbiamo esplicitamente richiamato una norma che fa obbligo al presidente designato di esercitare quelle funzioni, altri-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

menti si paralizzerebbe la macchina elettorale. Se non riuscissimo a completare il seggio è evidente che verrebbe meno tutto il meccanismo; una stessa competizione elettorale, senza la possibilità dell'esercizio materiale, senza la possibilità di arrivare a scoprire la volontà popolare sarebbe vana.

Di qui la necessità, quindi, di richiamare alla obbligatorietà nell'esercizio delle funzioni, ma anche la necessità di prevedere le sanzioni. Scrivere, infatti, in una norma che è obbligatorio esercitare quelle funzioni e non prevedere sanzioni adeguate non ci sembra coerente. Bisogna stabilire quindi anche le sanzioni per chi si dovesse sottrarre a funzioni di questo genere, che costituiscono poi il modo più elementare per partecipare alla vita della collettività.

L'ultimo emendamento di cui mi occuperò è l'emendamento 1. 67, che richiama l'articolo 25 sempre del decreto n. 570, e che si riferisce al numero obbligatorio dei componenti il seggio durante le operazioni elettorali.

Io renderò molto breve il discorso in questa materia, ma ci sarebbe un lungo discorso da fare.

L'articolo richiamato prevede che tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Io domando a tutti voi se vi è mai capitato, specialmente nelle ore critiche, diciamo nelle ore del pranzo, di trovare un seggio con tutti e tre i componenti, vale a dire con la minima composizione prevista. Molto spesso se ne trova uno solo, a volte se ne trovano due.

La norma c'è. Qui non ci lamentiamo della carenza di una previsione, perché la previsione c'è; la realtà è che previsioni di questo genere senza sanzioni non significano niente. Se infatti non si sente il peso imperativo della norma priva di sanzione, ma si sente l'imperatività della norma sul piano strutturale, non occorre la previsione della sanzione per chi abbia questa sensibilità; ma per chi questo imperativo non sente, la norma è *flatus vocis* e basta, ed è ancora peggio perché ci si abitua a fare le norme e si insegna a disattenderle.

Noi richiamiamo l'attenzione del Parlamento su queste norme, così come sulla indispensabilità di corredarle di sanzioni, sulla indispensabilità di demolire la tendenza al disimpegno, così come abbiamo richia-

mato l'attenzione sulle norme che abbiamo citato ieri, così come continueremo a richiamarla sulle altre, fino alla fine della seduta di questa sera.

PRESIDENTE. Come preannunciato nella seduta di ieri dall'onorevole Pazzaglia, il gruppo del MSI-destra nazionale considera illustrati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito al materiale che il sindaco deve consegnare al presidente del seggio ed ai termini entro cui tale consegna deve avvenire.

1. 68. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla presentazione dei candidati ed al numero di candidati per ogni lista.

1. 69. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla presentazione delle dichiarazioni di accettazione dei candidati.

1. 70. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla presentazione di un contrassegno di lista anche figurato.

1. 71. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla distribuzione dei candidati nella ripartizione per frazioni della elezione.

1. 72. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito ai compiti della Commissione mandamentale elettorale, in relazione alla presentazione delle candidature.

1. 73. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle decisioni prese dalla Commissione elettorale mandamentale.

1. 74. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito al numero minimo di presentatori per ogni lista di candidati a seconda della popolazione dei vari comuni.

1. 75. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle verifiche che competono alla Commissione elettorale

mandamentale, alle decisioni che deve prendere, ai poteri dei delegati di lista.

1. 76. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla comunicazione delle decisioni della Commissione elettorale mandamentale al sindaco, alla pubblicità delle decisioni ed ai termini.

1. 77. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla comunicazione ai presidenti di seggio dei nominativi dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista e suoi termini.

1. 78. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla non effettuazione delle elezioni comunali quando il numero complessivo dei candidati di tutte le liste sia inferiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere.

1. 79. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle modalità cui deve corrispondere la sala ove viene istituito un seggio elettorale, alla discipli-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

na degli elettori, alla collocazione delle cabine, alla chiusura delle finestre, alla affissione nella sala dei manifesti elettorali.

1. 80. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla ammissione degli elettori nella sala della elezione.

1. 81. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito all'obbligo della iscrizione presso la sezione per poter ivi esercitare il proprio diritto di voto.

1. 82. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito al voto presso la sezione cui sono addetti del presidente, del segretario, degli scrutatori, dei rappresentanti di lista, degli agenti dell'ordine.

1. 83. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla votazione degli amputati delle mani, da affetti da paralisi o da altro analogo impedimento ed ai compiti e limiti previsti per gli accompagnatori.

1. 84. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito al voto dei degenti nelle case di cura.

1. 85. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla istituzione di apposite sezioni elettorali nelle case di cura e negli ospedali.

1. 86. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla fissazione dell'orario per la votazione nelle case di cura e negli ospedali;

1. 87. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla esibizione per i degenti nelle case di cura oltre che del certificato elettorale anche dell'apposita attestazione della inclusione del votante negli appositi elenchi.

1. 88. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

BAGHINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. La ragione di questi emendamenti sta proprio in ciò che affermavamo nel nostro intervento in sede di discussione sulle linee generali, quando parlava-

mo delle anomalie di questo decreto-legge che (essendo in pratica costituito da un solo articolo, visto che il secondo si occupa solo della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) parte dalla premessa che vi leggo: « Considerata la necessità di provvedere ad una concentrazione in un unico turno annuale delle elezioni... ». Ma quale necessità? Non la si dimostra, non ci viene detta nessuna ragione che la motivi, non ci vengono indicati i vantaggi che se ne trarrebbero. Comunque, pur ammettendo che tutto questo sia necessario, cosa facciamo in concreto? Niente, ci limitiamo a rinviare le elezioni. E quindi — ecco la prima anomalia — non si procede in realtà a nessuna concentrazione.

Si aggiunge poi nelle premesse: « Nel contempo, al fine di evitare un aggravio della spesa pubblica... »: è forse con il rinvio delle elezioni dal 26 novembre di quest'anno al mese di maggio o di giugno dell'anno prossimo che si evita una spesa? Si dovrebbe spiegare da dove si pensa di trarre quel risparmio che potrebbe giustificare il decreto-legge.

Del resto, anche l'onorevole Franchi vi ha detto poco fa, svolgendo uno per uno alcuni emendamenti: volete veramente risparmiare, volete semplificare? Se sì, rivedete allora il testo unico, rendendolo più snello, eliminando certe imposizioni che comportano grosse spese.

Ed ecco un'altra anomalia, perché, dopo un formale abbinamento in sede di discussione sulle linee generali, si è addirittura rimandato il disegno di legge sul cosiddetto accorpamento, che per di più non prevede la minima semplificazione delle elezioni amministrative, non tocca nessun articolo del testo unico, non tiene presenti alcuni pur necessari adeguamenti, non ammodernava nulla, non tiene conto del tempo trascorso dal 1960 ad oggi, non fa nessun tesoro dell'esperienza. Eppure, con il testo unico rivisto nel 1970 si è votato fino alla primavera scorsa e ogni turno elettorale ci ha mostrato degli inconvenienti.

Dunque, se vogliamo veramente semplificare, ammodernare, accorpare, risparmiare, dobbiamo modificare il testo unico e non prepararci ad approvare un disegno di legge che assomiglia tanto al resoconto di una partita di bussolotti e che in definitiva finisce per complicare molte cose.

A questo punto chiediamoci: si tratta soltanto di anomalie? Certo che no, rispondendo io, ed è per questo che potrò poi moti-

vare in modo più che sufficiente i nostri emendamenti.

Andiamoci a rileggere, a questo punto, l'articolo 128 della Costituzione, che testualmente recita: « Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni »: soltanto le funzioni, dunque, i compiti. Ma quando, con il testo unico, si prevede una durata normale di cinque anni per i consigli comunali e provinciali, è chiaro che questi devono essere sempre in condizione di rinnovarsi autonomamente, di decidere l'eventuale rinnovo; così come sono in condizione, se non sono più in grado di gestire la cosa pubblica, di decidere il subentro del regime commissariale, ma con quelle limitazioni dei 3 mesi o dei 180 giorni (limitazione quest'ultima prevista dal provvedimento al nostro esame). A quel punto che fine fa l'autonomia? In che cosa consistono le vostre correzioni? Consistono nel tentativo, dallo esito molto incerto, di accentrare in determinati periodi dell'anno le elezioni amministrative.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, ella ha preso la parola per illustrare gli emendamenti. Sto seguendo il suo intervento con pazienza, tentando di capire a quali emendamenti lei si riferisca.

BAGHINO. Signor Presidente, non ho citato né l'emendamento cui mi riferivo, né l'articolo del testo unico...

PRESIDENTE. La invito ad attenersi agli emendamenti, senza riaprire la discussione sulle linee generali!

BAGHINO. Signor Presidente, sto cercando di spiegarle che l'introduzione che stavo facendo vale per tutti gli emendamenti che intendo illustrare. Ecco perché non avevo ancora citato l'articolo 35 del testo unico cui mi riferivo, né l'emendamento 1. 78, al quale intendevo accennare. Ma posso farlo subito.

Con l'emendamento 1.78 proponiamo di aggiungere al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla comunicazione ai presidenti di seggio dei nominativi dei

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista ed i suoi termini.

La ragione di questo emendamento risiede nell'esigenza di evitare che, essendo stata introdotta con decreto-legge una anomalia, e cioè un rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, si arrivi con un altro improvviso provvedimento ad un mutamento delle norme. E allora ci richiamiamo, per quanto attiene a questo emendamento, alla commissione elettorale mandamentale, che « entro il giovedì precedente l'elezione deve trasmettere al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale », — questa norma si accompagna a quella dell'articolo 27 che fa riferimento ad oggetti, atti, buste, stampati ed altro — « l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale. Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione ».

Abbiamo presentato l'emendamento in questione in quanto è risultata dall'esperienza la difficoltà dell'indicazione dei rappresentanti di lista. La difficoltà non consiste tanto nel recepire dei rappresentanti di lista, quando piuttosto nella tendenza sempre più spiccata — ed essa si aggraverà ancora con l'accorpamento — di portare le elezioni amministrative ad una completa politicizzazione. Ecco perché, con l'emendamento 1. 78 chiediamo che venga rispettato l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Questa esigenza deve essere tenuta presente in modo che, almeno per le elezioni del prossimo anno, abbiamo la garanzia che nulla verrà alterato. Inserendo questo emendamento, avremo la certezza che l'Assemblea non verrà chiamata, fino a maggio o giugno del 1978, a votare nessun altro mutamento del testo unico. Da quel momento sarebbe il caso — e noi lo auspichiamo — di semplificare detto testo unico venendo così incontro alle istanze dell'elettorato, tenendo presente la esperienza al fine di eliminarne gli inconvenienti.

L'emendamento 1. 79 si riferisce alla non effettuazione delle elezioni per mancanza di candidature. In proposito vengo-

no a mente le notizie che spesso, alla vigilia delle elezioni amministrative, leggiamo sui giornali, di un certo paese che non parteciperà alle elezioni perché non sono state tenute presenti le istanze della popolazione da parte dell'amministrazione regionale o del Governo. La non partecipazione alle elezioni evidentemente porta delle conseguenze. Se ribadiamo — come proposto dal nostro emendamento — il rispetto dell'articolo 36 del testo unico del 1960, vi sarà l'incombenza di indire le elezioni entro tre mesi. Infatti, l'articolo 36 recita: « In tal caso il presidente della commissione elettorale mandamentale ne dà immediata notizia al prefetto, al quale inoltre rimette subito copia del relativo verbale. Il prefetto dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi a cura del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della commissione elettorale mandamentale. Le elezioni seguiranno entro tre mesi nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, con le modalità dell'articolo 18 ». Richiamando tale articolo, noi garantiamo il rispetto della norma e siamo sicuri che essa non sarà mutata. Infatti, approvando semplicemente il rinvio delle elezioni, che dovevano essere tenute questo mese, alla primavera, non assumiamo nessun impegno per quanto riguarda un diverso modo di fare le elezioni. Col gioco dei sei partiti, col gioco della non sfiducia, col gioco delle maggioranze, ci potrebbe infatti venire imposto un altro modo di fare le elezioni e ci troveremmo di fronte ad un colpo extraparlamentare. Per evitare tutto ciò, chiediamo che sia tenuto presente, nel provvedimento in esame, quell'articolo, anche perché è in discussione, congiuntamente, un disegno di legge che potrà essere trasformato in tante maniere. Noi stessi, presentando gli emendamenti, cercheremo di correggerlo nelle parti di fondo, in modo da poter realizzare qualcosa di meglio che non un semplice accorpamento.

Con l'emendamento 1. 80 ci richiamiamo all'articolo 37 del testo unico n. 570 del 1960 che riguarda le « modalità cui deve corrispondere la sala ove viene istituito il seggio elettorale, la disciplina degli elettori, la collocazione delle cabine, la chiusura delle finestre, la affissione nella sala dei manifesti elettorali ».

In quest'aula vi sono sicuramente parlamentari che ricordano come questo articolo 37 sia stato variamente commentato e

come esso sia stato motivo di discussione: esso rappresenta la garanzia della votazione segreta. Se tali garanzie non vengono ribadite in un decreto che garanzie non offre, saltando quella dei cinque anni, si possono riscontrare delle anomalie. Se non diamo la garanzia dei cinque anni, è presumibile che si rischi di perdere anche quella della segretezza del voto. È necessario assicurare anche la regolarità della votazione, assicurando il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, cioè dell'andamento sia del giorno e mezzo di votazione, sia dello scrutinio finale.

L'articolo 37 (che noi gradiremmo fosse recepito) ribadisce la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, dividendo il seggio in due compartimenti con un solido tramezzo, munito di una apertura al centro. Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare, trattenendosi solo per il tempo strettamente necessario.

Perché precisiamo queste cose? Lo facciamo perché ricordiamo le discussioni che spesso si svolgono o nello stesso seggio o nella sua anticamera. Vi è il candidato che vuole vedere; c'è l'incaricato del partito che chiama lo scrutatore della sua stessa parte politica; si verificano discussioni con interventi della forza pubblica: tutto questo porta a sicure complicazioni. Quindi, abbiamo voluto ribadire quelle norme allo scopo di evitare di far « scantonare » le elezioni almeno da maggio-giugno del 1978. Questo decreto — almeno per me — rappresenta un campanello d'allarme: ora si doveva e si poteva soltanto (per non compromettere le altre intenzioni) provvedere al rinvio delle elezioni. Domani non so cosa si potrebbe chiedere all'Assemblea per fare in modo che le elezioni avvengano in maniera diversa, magari con un ritorno alla mentalità vendicativa e ristretta dell'immediato dopoguerra, al tempo della discussione sul ripristino dei consigli comunali e provinciali.

L'emendamento Pazzaglia 1. 81 tende a garantire il rispetto dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla ammissione degli elettori nella sala della elezione. Abbiamo già accennato a come debba essere disciplinato l'ingresso degli elettori nella sala della elezione: essi devono presentarsi muniti di un certificato elettorale e di un documento di riconoscimento, dimostrando in definitiva l'iscrizione a quella sezio-

ne, come prescrive l'articolo 19 del testo unico n. 570 del 1960.

L'emendamento Pazzaglia 1. 82 tende ad inserire il disposto dell'articolo 39 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica, in merito all'obbligo della iscrizione presso la sezione, per potere ivi esercitare il proprio diritto di voto. Perché viene ribadito questo concetto del diritto di voto, tramite l'articolo 39? Perché, successivamente, negli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 sono previste delle variazioni, delle eccezioni. L'elettore deve essere iscritto ad una determinata sezione, per avere la garanzia del voto e la facilitazione delle operazioni elettorali. Se noi dessimo a qualsiasi elettore la possibilità di presentarsi in una sezione a sua scelta, avremmo seggi elettorali appesantiti da una certa affluenza, mentre altri risulterebbero alleggeriti. Per evitare tali inconvenienti, si è voluto suddividere seggio per seggio una certa quantità, più o meno eguale, di elettori, in modo da realizzare l'andamento normale di ogni operazione elettorale.

La legge prescrive che copia della lista, nella quale sono iscritti gli elettori, debba essere affissa nella sala delle elezioni durante il corso delle operazioni elettorali, in modo da poter essere consultata. Sappiamo che ogni sei mesi i comuni sono chiamati all'aggiornamento delle liste elettorali, ma si può verificare il caso di persone escluse da tali liste per ragioni diverse (emigrati che sono rientrati, elettori esclusi per motivi di carattere giudiziario eccetera).

In tali casi, si fa riferimento all'articolo 39 del testo unico 5 aprile 1951, il quale recita: « Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di corte d'appello con cui si dichiara che essi sono elettori di quel comune ». Questa precisazione si basa sulla considerazione generale, che abbiamo fatto prima, per la quale vorremmo venissero precisate tutte queste disposizioni, da rispettarsi e da mantenersi come minimo sino alle elezioni della prossima primavera, in modo che si limiti l'effetto e l'efficacia del decreto-legge ad un rinvio e non oltre. Del resto, lo effetto del rinvio politicamente ha già tanta pesantezza, ha già tante motivazioni, che non vorremmo se ne aggiungessero altre.

Con l'emendamento 1. 83, vogliamo aggiungere al primo comma, dopo le parole: « o giugno del 1978 », le parole: « fermo il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960.

n. 570, in merito al voto, presso la sezione cui sono addetti, del presidente, del segretario, degli scrutatori, dei rappresentanti di liste, degli agenti dell'ordine». Non vogliamo che coloro che sono impegnati nei servizi, a qualsiasi titolo (dal seggio elettorale al servizio d'ordine, ad altre incombenze d'obbligo) in quel seggio elettorale, si distraggano da tale compito e siano obbligati ad un certo momento a trasferirsi nella sezione dove normalmente sono iscritti per poter adempiere il loro dovere di cittadini appartenenti a quel comune. Ecco perché l'articolo 40 del testo unico dichiara esplicitamente: « Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in un'altra sezione. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti a cura del presidente in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Sono a mia conoscenza alcune diatribe e denunce derivate proprio da questo articolo. Infatti, in occasione di elezioni amministrative, si è verificato molte volte che il presidente abbia trovato difficoltà nella attuazione della norma. Non solo, ma proprio per tale difficoltà, è accaduto che qualcuno si è potuto allontanare dal seggio dove aveva votato per recarsi al seggio di appartenenza, dove era iscritto come votante.

Proprio per evitare il rischio del doppio voto — si consideri che il controllo successivo è assai difficile, e l'inconveniente può non venire scoperto se manca una precisa denuncia — si prescrive la trascrizione e la segnalazione immediata in calce alla lista di sezione, in modo che nel controllo dei voti di quel seggio sia evidente che vi è stata questa partecipazione alla votazione, partecipazione che è esclusa nel seggio di normale appartenenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 84, si richiama nello stesso il disposto dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla votazione degli amputati delle mani, degli affetti da paralisi o da altro analogo impedimento ed ai compiti e limiti previsti per gli accompagnatori.

Quante volte, onorevoli colleghi, abbiamo visto correre macchine alla ricerca di

questi infermi, per accompagnarli a votare! Si sa che l'accompagnatore può avere una certa influenza su colui che vota, in talune condizioni; può determinare l'aggiunta di un voto o di una preferenza. Mi pare emergano con chiarezza, in rapporto a tutto ciò, i limiti dell'accompagnatore. Nella cabina elettorale va l'amputato delle mani o, comunque, l'impossibilitato a scrivere; la volontà resta la sua, ma nella cabina entra pure l'accompagnatore, che è colui che scrive, che influenza, che suggerisce. Mi pare che tutto ciò si ponga già fuori della norma e che costituisca un pericolo in ordine alla possibilità di alterazione di talune votazioni, quanto meno sul piano delle preferenze.

L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica, cui facciamo riferimento, afferma: « I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel comune. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita notazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito. I presidenti di seggio debbono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta ». Trattasi di norma che dovrà, a nostro avviso, essere aggiornata e corretta, poiché è indubbio che essa dia luogo ad alcuni inconvenienti, con riferimento a colui che accompagna l'invalido.

L'articolo in questione così prosegue: « L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome, e registra nel verbale a parte questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento e il nome e cognome dell'accompagnatore. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficio sanitario o dal medico condotto. Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzio-

ne da qualsiasi diritto o applicazione di marca ».

Il legislatore si è, dunque, preoccupato di fare numerose precisazioni e di andare ai particolari. Ma — ahimé! — chi è stato nei pressi di un seggio ad osservare come si svolgano le elezioni amministrative, sa che dette norme particolari non sono affatto sufficienti, perché l'operazione cui le stesse fanno riferimento avviene, poi, in tutt'altra maniera, con tutti i pericoli cui ho accennato, con tutte le possibili influenze da parte dei rappresentanti di lista e particolarmente degli scrutatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 85, la proposta è di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « o giugno del 1978 », le altre: « fermo il disposto dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito al voto dei degenti nelle case di cura ». Se, invece di un decreto-legge, vi fosse un disegno di legge per la modifica delle norme riguardanti le elezioni comunali e provinciali, questo sarebbe un articolo che vorremmo vedere modificato. Infatti, la votazione libera e segreta nelle case di cura non è affatto certa! Non possiamo naturalmente sostenere, nel decreto, che dovete modificare questo articolo 42 (che vedrò di riassumere per la sua lunghezza, signor Presidente). Dopo l'emendamento che sto illustrando, avremmo voluto veder introdotta una modifica in questo senso, perché l'influenza nel campo medico, infermieristico, nell'ambiente stesso delle case di cura, è tale che non fornisce alcuna garanzia di segretezza e di rispetto per la volontà dell'infermo votante: ecco la realtà!

Giustamente, l'onorevole Bollati mi fa cenno di precisare che, oltre alle case di cura, ci si deve riferire anche agli ospedali; con la prima espressione infatti si ha l'impressione di un ridotto numero di infermi, che sono invece ben più numerosi negli ospedali. Qui, nel campo delle elezioni comunali, si possono avere notevoli influenze, tali da modificare le percentuali. Praticamente, oltre all'infermità dell'elettore (a causa della quale è costretto in ospedale), si aggiunge un'altra malattia: l'influenza (in senso elettorale, si intende), almeno per il momento della votazione. Recita questo articolo 42 che vorremmo veder modificato: « I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune o della provincia, rispettivamente, per

l'elezione del consiglio comunale e provinciale ».

Poveri malati, ricoverati in un ospedale esterno al luogo di residenza! Dove risiedono, si vota; essi non potranno muoversi a meno che il loro partito non intervenga con autolettighe, per trasportarli onde racimolare voti aggiuntivi. « A tale effetto, gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune... » (ecco gli inconvenienti, che si presentano all'ultimo momento: tutto dipenderà dall'assessore presente, che trascriverà i dati con prontezza, ovvero — se il richiedente è di partito diverso dal suo — si mostrerà pigro ed opporrà la chiusura degli uffici) « ... una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione, per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso » — e, mi permetto di aggiungere, in funzione della diligenza di questi soggetti, in assenza dei quali ben pochi dei ricoverati possono votare. « Il sindaco — continua la ricordata disposizione —, appena ricevuta la dichiarazione, provvede ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni... e rilascia immediatamente al richiedente una attestazione per l'avvenuta inclusione in quelle liste ». Tutto ciò, se dà luogo ad una certa regolarizzazione dell'iscrizione nelle liste dei degenti di un certo ospedale o di una certa casa di cura, non comporta affatto né la certezza dell'esercizio del diritto di voto, né la garanzia della libertà della sua espressione e del rispetto di tutte le norme contenute nel testo unico del 1960.

Passiamo ora, per procedere nella maniera più rapida, all'emendamento Pazzaglia 1. 86, con il quale si propone di inserire nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, dopo le parole: « o giugno del 1978 », le seguenti: « fermo il disposto dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla istituzione di apposite sezioni elettorali nelle case di cura e negli ospedali ». L'articolo 43 del suddetto provvedi-

mento stabilisce infatti: « Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita, per ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento, una sezione elettorale, in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio. Alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. Per i ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente ». Noto, a questo punto, che il riferimento appena citato giustifica la presentazione di un nostro successivo emendamento.

Qual è la ragione di questa nostra insistenza? Noi riteniamo che l'esigenza di dar luogo ad una semplificazione del procedimento elettorale non riguardi tanto l'accorpamento delle scadenze, quanto la possibilità di rendere più razionale la procedura per l'organizzazione e l'effettuazione delle votazioni. Questa è la motivazione che è a fondamento dei nostri emendamenti. Dovremmo quindi, nell'illustrare le nostre proposte, aggiungere costantemente la seguente precisazione: vogliamo essere certi che il rispetto della legge sarà garantito sino alla prossima primavera, ed auspichiamo che vi sia, almeno *in nuce*, l'impegno della Camera di procedere, dopo tale scadenza, ad un aggiornamento del vigente testo unico, così da renderlo aderente all'evolversi della situazione. Invece, sia il decreto-legge, sia il disegno che esamineremo subito dopo, non prevedono queste correzioni.

L'emendamento 1. 87 costituisce una ulteriore misura di sicurezza per far sì che entro un certo orario si verifichino le elezioni negli ospedali e nelle case di cura (di una certa entità, come abbiamo visto prima), gli scrutini possano essere effettuati tempestivamente ed i plichi possano essere consegnati in tempo opportuno.

L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 recita: « Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella

cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto. Nelle ore fissate il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura, e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario » — direi sempre dal segretario — « e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza di voto ». Si parla poi delle schede votate che vanno raccolte, chiuse in plichi, eccetera.

L'emendamento 1. 88 appartiene sempre a questo gruppo, e si richiama al disposto dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 in merito all'esibizione per i degenti nelle case di cura, oltre che del certificato elettorale, anche dell'apposita attestazione della inclusione del votante negli appositi elenchi.

È una ulteriore misura di sicurezza perché, ritirando il talloncino di controllo del certificato elettorale, evidentemente si cerca di ottenere, almeno sul piano formale, il rispetto delle norme valide per ogni tipo di elezione.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

VECCHIARELLI ed altri: « Deroga parziale al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti pubblici, ex dipendenti ed assimilati » (1816) (con parere della II e della V Commissione);

CARELLI ed altri: « Modifica delle circoscrizioni dei collegi per la elezione della Camera dei deputati » (1821);

II Commissione (Interni):

BOFFARDI INES: « Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1800) *(con parere della I, della V e della VII Commissione)*;

GUNNELLA: « Ristrutturazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (1807) *(con parere della I, della III, della V, della VIII e della XII Commissione)*;

V Commissione (Bilancio):

« Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato » *(approvato dal Senato)* (1853) *(con parere della I, della VI, della VIII, della IX e della X Commissione)*;

VI Commissione (Finanze e tesoro):

CIAMPAGLIA e DI GIESI: « Modifica del quinto comma dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177. Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza » (1377) *(con parere della I e della V Commissione)*;

VIII Commissione (Istruzione):

MARIOTTI ed altri: « Trasferimento dei professori universitari di ruolo per l'anno accademico 1977-78 » (1814) *(con parere della I Commissione)*;

« Aumento dell'assegno annuo all'Accademia nazionale dei lincei e aumento dello stanziamento per sussidi ad accademie, corpi scientifici e letterari, società ed enti culturali » *(approvato dalla VII Commissione del Senato)* (1818) *(con parere della I e della V Commissione)*;

Dato il contenuto di questo disegno di legge, il Presidente della Camera ritiene di dover invitare la I Commissione (Affari costituzionali) ad esprimere specificamente un motivato parere sul carattere costituzionale od ordinario del medesimo;

XII Commissione (Industria):

BERNARDI ed altri: « Istituzione e disciplina dell'albo degli " Elettronici ed affini " »

(1683) *(con parere della I, della IV, della VIII e della XIII Commissione)*;

CITARISTI ed altri: « Modifica dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 373, recante norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici » (1834) *(con parere della IV Commissione)*.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che la VII Commissione (Difesa) nella riunione di oggi, in sede legislativa, ha approvato la seguente proposta di legge:

PENNACCHINI: « Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo » (251), *con modificazioni*.

Comunico altresì che la XI Commissione (Agricoltura) nella riunione di oggi, in sede legislativa, ha approvato i seguenti progetti di legge:

« Norme per l'utilizzazione programmata delle terre agricole abbandonate » (1670); PISONI ed altri: « Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate » (677); BAMBI ed altri: « Nuove norme in materia di terre incolte » (901), *in un testo unificato e con il titolo: « Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate »* (1670, 677, 901).

Comunico infine che la IX Commissione (Lavori pubblici), nella riunione di oggi, in sede legislativa, ha approvato il seguente disegno di legge:

« Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari » (1704).

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla IV Commissione (Giustizia):

« Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (1820) (*con parere della I Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto » (1822);

Senatori LEPRE ed altri: « Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastri del Friuli » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (1851) (*con parere della II e della V Commissione*);

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria » (*approvato dal Senato*) (1852) (*con parere della II, della IV, della V e della XII Commissione*).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito ai poteri del presidente di seggio di disporre della forza pubblica ed all'ottemperamento delle sue richieste da parte delle autorità sia civili che militari.

1. 89. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.

1. 90. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle operazioni che il Presidente del seggio deve effettuare la mattina della votazione prima della apertura del seggio.

1. 91. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito ai compiti del presidente al momento in cui l'elettore esercita il proprio diritto di voto.

1. 92. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla esclusione dal voto dell'elettore.

1. 93. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito ai compiti spettanti al presidente alla chiusura del seggio.

1. 94. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito ai compiti spettanti al presidente alla riapertura del seggio.

1. 95. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle operazioni che debbono essere effettuate alla chiusura definitiva del seggio.

1. 96. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla pronuncia provvisoria del presidente del seggio in merito alle varie contestazioni, difficoltà ed incidenti.

1. 97. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito al numero di preferenze da assegnare.

1. 98. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito al modo di esprimere il voto di lista.

1. 99. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi,**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito al voto di preferenza.

1. 100. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla validità delle preferenze espresse.

1. 101. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito all'immediato inizio delle operazioni di scrutinio.

1. 102. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla votazione di una sola lista di candidati.

1. 103. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla pubblicazione dei risultati della elezione da parte del sindaco.

1. 104. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 62 del decre-

to del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito all'invito del pretore agli scrutatori di assistere alla apertura del piego con la lista della votazione.

1. 105. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito allo spoglio dei voti e relative operazioni.

1. 106. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla graduatoria dei candidati con preferenze e dichiarazioni della loro elezione.

1. 107. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio da parte del presidente di seggio ed invio del verbale alla segreteria del comune.

1. 108. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla pronuncia degli incidenti e delle controversie messe a verbale dai presidenti di seggio.

1. 109. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito allo spoglio dei voti nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

1. 110. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla validità del voto di lista nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

1. 111. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito ai compiti del presidente alla chiusura dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

1. 112. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla costituzione dell'ufficio centrale elettorale nelle elezioni in comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

1. 113. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito ai compiti ed

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

ai poteri dell'Ufficio elettorale centrale nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

1. 114. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio elettorale centrale nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

1. 115. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla pronuncia sugli incidenti e contestazioni da parte dell'Ufficio elettorale centrale in comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

1. 116. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla convalida ed alla surrogazione dei candidati eletti da parte del Consiglio comunale.

1. 117. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla nullità della elezione di un candidato e sua surrogazione in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

1. 118. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla nullità della elezione in sezioni di comuni con meno di 5.000 abitanti.

1. 119. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla contemporanea elezione di candidati fra loro imparentati e surrogazione, per elezioni in comuni con meno di 5.000 abitanti.

1. 120. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito all'annullamento delle elezioni in sezioni di comuni con più di 5.000 abitanti.

1. 121. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla proclamazione di quello dei candidati imparentati a seconda della maggiore cifra elettorale della lista o della più alta cifra individuale in comuni con più di 5.000 abitanti.

1. 122. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla attribuzio-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

ne del seggio resosi vacante in comuni con più di 5.000 abitanti.

1. 123. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla impugnazione delle deliberazioni in materia di eleggibilità del consiglio comunale.

1. 124. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito al potere di correzione dei risultati della consultazione elettorale da parte del tribunale, della Corte d'appello, della sezione per il contenzioso elettorale, del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione.

1. 125. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla nomina di un commissario nei comuni in cui sia stata annullata la elezione.

1. 126. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali nel caso di acquisto della firma di presentazione, del voto o della sua astensione o di offerta di qualunque utilità o altro ad uno o più elettori.

1. 127. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali in caso di minaccia o violenza ad un elettore o alla sua famiglia.

1. 128. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali per il pubblico ufficiale che abusa delle proprie attribuzioni.

1. 129. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle maggiori pene per i componenti del seggio elettorale.

1. 130. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali per chi turba con atti di minaccia o di violenza il libero esercizio del voto.

1. 131. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali per quanti si introducono armati nella sala del seggio elettorale.

1. 132. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali per coloro che si introducono abusivamente nella sala della elezione.

1. 133. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali per chi falsamente afferma di aver diritto al voto.

1. 134. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali per chi infedelmente adempie per conto d'altri determinati incarichi elettorali.

1. 135. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali per chi ammette al voto persona non abilitata.

1. 136. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali a carico di appartenenti al

seggio che rendono impossibile l'esercizio del diritto di voto.

1. 137. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali per chi fa indebito uso del certificato elettorale.

1. 138. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali per chi impedisce alle persone aventi diritto al voto di entrare nella cabina.

1. 139. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali per l'elettore che non riconsegna la scheda o la matita.

1. 140. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla legittimazione dell'elettore a promuovere l'azione penale.

1. 141. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle sanzioni penali per i testimoni citati dal consiglio comunale durante una inchiesta.

1. 16. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle pene accessorie in relazione a condanna penale per reati elettorali.

1. 17. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.**

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Analogamente alla data indicata dal comma precedente hanno luogo le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali il cui mandato, per qualsiasi motivo, venga a scadere entro il 40° giorno prima del giorno fissato per la consultazione elettorale.

1. 22. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.**

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

In tale data sono contestualmente effettuate le elezioni per i consigli circoscrizionali dei comuni nei quali si procede alla elezione del rispettivo consiglio comunale.

1. 23. **Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.**

SANTAGATI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, gli emendamenti che andrò illustrando nel corso di questa seduta sono in gran parte collegati al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, cioè il testo unico delle leggi per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali.

Il testo unico è il toccasana — direi — sia per i destinatari delle norme, sia per gli addetti ai lavori che, molte volte, nella farragine di tante disposizioni di legge su una determinata materia, finiscono col perdere persino il classico filo di Arianna nel non meno classico labirinto. E certo, tutto questo finisce con l'arrecare molto danno all'amministrazione della cosa pubblica e altrettanto danno ai cittadini che delle leggi dovrebbero essere i più importanti destinatari.

La materia elettorale — si sa — è stata sempre abbastanza tormentata dal punto di vista legislativo, in quanto vi è sempre la tendenza — è inutile negarlo — di fare un po' le leggi elettorali su misura del committente. E se è vero che formalmente il committente è il potere legislativo, altrettanto vero è che, in gran parte, quel committente risulta sostanzialmente il Governo o addirittura la maggioranza che esprime un determinato Governo. Per cui, in fondo, le leggi elettorali subiscono quel famoso trattamento che Procuste riservava ai suoi nemici: egli si avvaleva di un famoso letto (passato alla storia come « letto di Procuste »), e, a seconda che il suo nemico fosse più lungo o più corto del letto, lo costringeva a misure obbligatorie, finendo per danneggiare l'avversario che riusciva ad avere sotto mano.

Ora, proprio in materia elettorale esiste la tentazione di allargare o restringere le norme secondo una certa tendenza dell'esecutivo. Però, oggi, dopo oltre 17 anni, esaminando quel decreto presidenziale del 16 maggio 1970, bisogna convenire che si volle fare uno sforzo che rappresentò — per quell'epoca e direi anche a distanza di tanti anni, perché lo rappresenta tuttora — un punto di riferimento. Non voglio dire, certo, che si trattò di una legge perfetta (non esiste nulla di perfetto!); ma fu indubbiamente un provvedimento che, attraverso il congegno del testo unico, consentì di poter accorpare (onorevole Franchi, oggi è di moda usare la parola accorpamento) tutte le norme e tutte le leggi che su questa materia ancora erano valide, e finirono quindi con

l'essere prese in considerazione. Consenti, inoltre, una disponibilità di larga consultazione in una materia che coinvolge oltre 8 mila comuni, che coinvolge le province e, di riflesso, anche i consigli regionali, compresi quelli delle regioni a statuto speciale, nonché i due rami del Parlamento.

Si trattò, quindi, di un tentativo riuscito, e comunque non inutile, di riunire insieme le norme più importanti in materia elettorale, per quanto atteneva — s'intende — alla composizione degli organi delle amministrazioni comunali, in una specie di *corpus* elettorale costituito da 103 articoli che, ancora oggi, sono in gran parte apprezzabili perché molte delle norme, che successivamente sono state emanate nella stessa materia, non possono prescindere dal richiamo a tale testo unico. Quest'ultimo a sua volta, si richiama al testo unico 5 aprile 1951, n. 203, nel quale si rispecchia un'altra tendenza di quell'epoca. E vi sono poi altri richiami, come quello della legge 23 marzo 1956, n. 136; così che, praticamente, il testo unico del 1960 non fa che perfezionare la legislazione *ante acta* (sia — ripeto — il precedente testo unico 5 aprile 1951, sia le leggi successive: abbiamo citato la legge del 1956, potremmo citare anche la legge 22 marzo 1952, n. 173 e via dicendo).

Ecco quindi la ragione per la quale il nostro gruppo, nella serie di emendamenti che ha presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge che rinvia le elezioni amministrative del novembre di quest'anno, ha ritenuto utile — ed io ho condiviso in pieno l'atteggiamento del mio gruppo — riproporre molte norme che, contenute in questo testo unico del 1960, lungo la strada si erano in parte smarrite, mentre altre erano state abrogate e altre ancora modificate.

Questo puntuale richiamo a molti articoli di questo testo unico sembra a noi utile e pertinente, perché ci mette nelle condizioni — come del resto hanno già abbondantemente dimostrato i colleghi che mi hanno preceduto nella illustrazione degli altri emendamenti — di poter agganciare tutte le ipotesi più importanti contenute in questo decreto-legge all'attuale articolo unico del disegno di legge di conversione.

Comincerò ad illustrare l'emendamento 1. 89 e poi, come ha annunciato lo stesso Presidente, continuerò fino alla conclusione di tutti gli emendamenti che il mio grup-

po ha avuto l'onore di sottoporre all'Assemblea.

Oserei dire che si tratta di un corpo unico, di una impostazione unitaria, per lo meno per quanto riguarda gli emendamenti dall'1. 89 all'1. 141. Vi sono poi altri richiami con emendamenti che portano una numerazione diversa, in base alla logica che la Presidenza ha seguito nella elencazione degli emendamenti: si tratta degli emendamenti 1. 16, 1. 17, 1. 22 e 1. 23; con gli emendamenti 1. 24, 1. 25, 1. 26, 1. 27 e 1. 28, passiamo ad occuparci del secondo comma, ed anche di questi abbiamo ampiamente parlato.

Iniziando, come ho detto, dall'emendamento 1. 89, prima di passare a una rapida illustrazione della materia — gli emendamenti da illustrare sono infatti numerosi — vorrei soltanto dire le ragioni per le quali tutti questi emendamenti propongono delle aggiunte dopo le parole « giugno del 1978 ». A questo punto, pur trattandosi di problema di mera tecnica legislativa, qualcuno dei non numerosi colleghi presenti in quest'aula potrebbe chiedersi per quale ragione il nostro gruppo abbia ritenuto opportuno, in tutti i suoi emendamenti, chiedere di aggiungere qualcosa al primo comma, subito dopo — appunto — le parole « giugno 1978 ».

Bisogna fare, per rispondere, un piccolo passo indietro, come nei romanzi di rispettabile memoria, e cominciare a vedere per quale ragione il Governo, in questo primo comma, si sia orientato verso i mesi di maggio o giugno del prossimo anno.

Non entro nel merito di questa data, che è stata abbondantemente analizzata e commentata dai colleghi che mi hanno preceduto nell'illustrazione degli emendamenti; dico soltanto che con questo decreto, in pratica, si è stabilita una proroga per i consigli provinciali e comunali che sarebbero dovuti scadere il 26 novembre prossimo. Oggi, se le cose fossero rimaste come erano, ci troveremmo in piena campagna elettorale, in quanto i consigli comunali — secondo le leggi che abbiamo avuto l'onore di illustrare nel corso della discussione sulle linee generali — sarebbero ormai in carica soltanto per l'ordinaria amministrazione. Ciò significa che, a prescindere da quella che sarà la sorte di questo decreto-legge (e cioè a prescindere dal fatto che venga convertito o meno, con o senza modifiche), un primo danno è già stato arre-

cato, perché i consigli comunali che sarebbero dovuti fisiologicamente scadere, dopo un quinquennio di attività, hanno già ottenuto una proroga, che, tra l'altro, è del tutto irrazionale, in quanto non gioca in eguale misura per tutti i 716 e più consigli che si sarebbero dovuti rinnovare.

Alcuni consigli, eletti il 26 novembre 1972, sarebbero infatti giunti all'esaurimento del quinquennio di attività; altri, invece, sono già stati sciolti da tempo e sostituiti con il commissario prefettizio, che però a questo punto avrebbe ormai esaurito il suo compito e non avrebbe dovuto far altro che portare il comune alle elezioni.

Si tratta quindi di una *prorogatio* un po' ibrida, in quanto riguarda consigli comunali ancora in piedi ed altri già scaduti. Non voglio, a questo proposito, riprendere le argomentazioni — già da noi ampiamente svolte in sede di dibattito generale — sul rispetto della volontà popolare; dico soltanto che, in regime democratico, o le elezioni sono veramente una prova per la volontà popolare, oppure diventano una semplice presa in giro. Come ho già detto, questi sono argomenti già abbondantemente trattati, che non intendo riprendere; sottolineo soltanto il fatto che si finisce, con il provvedimento in esame, per far beneficiare diversi consigli comunali di una proroga insperata, della quale saranno contenti coloro che sono impegnati nell'amministrazione attiva.

A questo proposito, rilevo che normalmente si usa distinguere — come sapete — tra amministrazione attiva e amministrazione passiva, così come si parla di elettorato attivo e di elettorato passivo: per la verità non ho mai capito perché si parli di elettorato attivo e passivo. Forse l'elettorato passivo dovrebbe essere quello che subisce, mentre in sostanza si avvantaggia dell'elettorato attivo. Quindi, assistiamo ad una inversione freudiana. Ma lasciamo stare queste considerazioni, e parliamo invece della conseguenza che questo decreto-legge ha provocato nel prorogare, non proprio salomonicamente, le funzioni sia di coloro che avevano maturato il quinquennio, sia di coloro che avevano compiuto la gestione commissariale. In quest'ultimo caso, si tratta di una proroga di qualcosa che non ha niente a che vedere con la volontà popolare, che risulta quindi violata due volte.

Mentre nel caso della scadenza del quinquennio si viola la volontà popolare con una proroga piuttosto audace, arbitraria e comunque non certo molto legale, nel caso di consigli comunali già sciolti e per i quali esistevano i commissari — che rappresentavano già un fatto di carattere straordinario — non si capisce perché debba essere concessa una proroga. I commissari non rappresentavano neanche indirettamente la volontà popolare, ed esercitavano le loro funzioni in virtù di uno *ius principis*, per volontà del prefetto o del Governo che li aveva insediati, o per volontà del presidente della regione, nel caso della mia isola. Infatti, in Sicilia tutta la materia elettorale è di competenza esclusiva della regione. Anche a questo proposito si potrebbe aprire un altro discorso, che naturalmente non intendo aprire in quanto esso tornerà alla ribalta prestissimo. Voglio dire soltanto che ci siamo tanto riempiti la bocca parlando di autonomia regionale; si è detto che noi siamo contro l'autonomia, che siamo degli accentratori, che non diamo spazio alle regioni. Ma, vivaddio, c'è almeno una regione — la mia — in cui la materia elettorale è competenza esclusiva ed autonoma. Infatti, ho notizia del fatto che i miei colleghi di partito componenti di quell'assemblea hanno presentato delle denunce contro i prefetti che non potevano accodarsi pedissequamente alla legislazione nazionale senza almeno un atto formale dell'assemblea regionale.

È evidente il motivo per cui il riferimento al periodo di maggio-giugno è, secondo noi, assai poco convincente. Nella deprecata ipotesi che questo decreto-legge venga convertito in legge, non possiamo non tentare di circondare di perplessità il primo comma di esso, che rinvia ad una non meglio precisata domenica di un non meglio precisato bimestre, che potrebbe essere maggio o giugno. L'aver prorogato, senza neanche fissare un termine sicuro, ci sembra troppo; e non ci si dica che non c'era un termine sicuro. Infatti, al primo comma si parla di elezioni « il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977 ». Non si capisce perché dinanzi ad una scadenza sicura, non si sia almeno stabilita una proroga altrettanto sicura. Dato che si è voluta sostenere l'opportunità — non so poi quanto accettabile ed apprezzabile — di un rinvio (di tale rinvio tutti sappiamo le ragioni, che sono di natura squisitamente po-

litica e soprattutto di potere), non si capisce perché si voglia attuare un rinvio così indiscriminato, con il riferimento a tutte le scadenze sia normali che straordinarie, ed inoltre con una proroga così incerta. Prima si è avuta questa rigorosa precisazione, che cioè tutto cadeva sotto la ghigliottina della compiuta scadenza, qualunque essa fosse stata, c'è quindi una puntualizzazione precisa, una data precisa; poi il rinvio è tutto vago, la proroga diventa incerta. Perché una qualunque domenica, quando questo testo unico e tutte le leggi elettorali stabiliscono delle date rigorose? Vi sono delle scadenze addirittura stabilite *ad horas*, in quanto certe scadenze vengono fissate nell'ambito di poche ore, o al massimo di un giorno. E allora, se c'è tutta questa precisione in materia elettorale, se già il rinvio costituisce un'eccezione, almeno che questa deroga non sia vaga, così generica, così indeterminata.

Ammettendo che il potere esecutivo abbia avuto vaghezza di intromettersi in una materia che, per tradizione trentennale, in questo Parlamento non ha mai costituito oggetto di deliberazioni da parte del Governo; ammettendo che il Governo si sia voluto interessare una *tantum* (anche se ormai non è più una *tantum*, ma sono tante volte, il che finisce col diventare un principio sempre più pericoloso, una violazione sempre più frequente) di materia elettorale, come mai non si hanno le idee chiare nemmeno sul rinvio? Questo costituisce un problema soprattutto politico: il Governo ad un certo momento ha ritenuto di non poter fare queste elezioni in autunno, ebbene avrà un certo orientamento. Ha detto che le vuole trasferire in primavera; ma almeno che scelga la data, che ci dica quale giorno della primavera preferisce: se vuole il mese di maggio perché vuole ricordare il calendimaggio, o perché vuole fare un fioretto alla Madonna a cui è dedicato il mese di maggio (parlo per i democristiani, naturalmente; il calendimaggio lo riservo semmai ad altre forze laiche). Tutto questo può essere, se non accettato, almeno capito. Il Governo ha deciso di rinviare le elezioni alla primavera, sceglie un mese e, scelto quel mese, deve scegliere il giorno. Gli piace maggio? E allora dica quale giorno. Non gli piace maggio? Gli piace giugno (che forse piace ai comunisti)? E allora dica, anche in questo caso, il giorno. Insomma, il Governo avrebbe dovuto essere preciso. Precisa era la data di

scadenza — 26 novembre — precisa avrebbe dovuto essere la data di proroga. Una volta che il Governo si era orientato per il rinvio, avrebbe dovuto fissare la data relativa.

Queste le ragioni per le quali era opportuno tale preambolo. Si possono così capire i motivi per i quali abbiamo proposto tutti quei termini. Ad un certo momento, visto che il Governo non ci ha chiarito niente, abbiamo voluto porre alcuni punti fermi.

Entrando nel merito del primo emendamento mi accorgo che giustamente abbiamo chiarito che dovrebbe restare fermo il disposto dell'articolo 46 del decreto presidenziale sui poteri del presidente del seggio, il quale può disporre della forza pubblica.

Innanzitutto, sia pure per un semplice controllo, è doveroso rileggere l'articolo 46 del testo unico richiamato. Esso afferma: « Il presidente della sezione è incaricato dalla polizia dell'adunanza e a tale scopo egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata; può fare espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o che commettano reato ».

L'articolo 46, dunque, parla sia di forza pubblica sia di forza armata, mentre noi facciamo riferimento solo alla forza pubblica. Vorrei chiarire che il nostro è un concetto sintetico, ma in realtà intendiamo riferirci ad entrambe le forze. Questa distinzione è pleonastica nel nostro richiamo, poiché intendiamo trasferire nel nostro emendamento i poteri che l'articolo 46 attribuisce al presidente del seggio.

Penso sia chiaro, quindi, che abbiamo voluto porre in essere una colleganza tra quell'articolo 46 e l'emendamento 1. 89 da noi stilato.

Mi pare, dunque, che il concetto sia chiaro: la legge lo stabilisce già. *Quod abundat non vitiat*: rievocando quella norma, vogliamo riaffermarla; non penso che questo possa costituire motivo di pregiudizio, per cui sotto questo profilo, l'Assemblea potrebbe prendere in esame questo emendamento che è uno dei più accettabili. Ci sono emendamenti più o meno importanti, ma questo — a mio giudizio — è piuttosto importante poiché intende ribadire la facoltà del presidente del seggio di disporre della forza pubblica; egli così diventa un pubblico ufficiale a tutti gli effetti. Chiunque gli si ribelli potrebbe subire tutte le conseguenze previste dal codice penale in materia di oltraggio, di resistenza, di vio-

lenza a pubblico ufficiale. Praticamente, la riaffermazione del potere dispositivo del presidente del seggio fa intendere l'importanza che noi diamo all'esercizio della funzione elettorale. Noi vogliamo, pertanto, circondare questo procedimento di tutte le cautele, comprese le più energiche e le più autorevoli, perché la volontà popolare possa essere esercitata senza nessuna coazione in senso contrario.

Noi, su questo punto, abbiamo alcune osservazioni di massima attualità da portare avanti. Finora, soprattutto con il testo unico del 1960, che richiama il precedente testo unico del 1951, avevamo un concetto di forza pubblica come forza armata. L'articolo 46 fa riferimento agli agenti di pubblica sicurezza, ma secondo le previsioni del decreto le elezioni si svolgeranno a maggio o a giugno. Siamo convinti che la polizia, se non si interviene con tempestività, finirà nel mese di maggio o di giugno con il non essere più tale: sarà forse un corpo civile; sarà forse una forza di pubblica insicurezza, anziché di pubblica sicurezza; subirà il destino dei corpi smilitarizzati? Ora non sappiamo quale impostazione sindacale riceverà, e ci troviamo nella dolorosa condizione di non poter prevedere cosa succederà dell'attuale forza di pubblica sicurezza.

Tale situazione ci pone in condizioni di preoccupazione circa quelle che potranno essere le future implicazioni. Non è mia intenzione andar fuori del tema connesso ai vari emendamenti, ma devo auspicare che la vicenda delle forze di pubblica sicurezza riceva al più presto una seria e definitiva sanzione legislativa, in modo da uscire dall'attuale stato di incertezza. Oggi, nelle caserme di pubblica sicurezza, si vive con la massima insicurezza, in quanto nessuno sa quale sarà il destino del corpo: gli agenti non sanno se finiranno nelle maglie di una organizzazione sindacale guidata, pilotata dalla « triplice » sindacale. Nessuno sa se il cosiddetto sindacato autonomo degli agenti di pubblica sicurezza possa trovare una adeguata applicazione legislativa e possa aversi, soprattutto, la creazione di un sindacato autonomo.

A prescindere, comunque, da tutto ciò che questo argomento sottintende ed implica, c'è poi il problema angosciante ed assillante dell'intera collettività che si sente sempre più meno protetta, che avverte lo scollamento dei poteri costituiti, che vede il terrorismo crescere sempre in misura pericolosa; e non un terrorismo di destra, che

non esiste e che i fatti stanno dimostrando essere soltanto oggetto di speculazione o di persecuzione politica, ma un autentico terrorismo di estremisti di sinistra, di extra-parlamentari in gran parte di sinistra che, non più tardi di qualche giorno or sono, anche a Roma hanno tentato, ancora una volta, la prova di forza e che lo stesso ministro dell'interno, onorevole Cossiga, dopo averle « allevate » con tanta premura e soprattutto con tanta prudenza, è stato costretto, non più tardi di ieri, nell'altro ramo del Parlamento, a denunciare come forze eversive e quindi sommamente pericolose.

In questo quadro, quindi, è evidente che noi, nel richiamarci ad una sempre maggiore autorità delle forze di pubblica sicurezza, intendiamo con ciò stesso assicurare e garantire il rispetto della legge durante tutte le operazioni elettorali, perché la volontà popolare non subisca deviazioni e sovrappaffazioni.

Il nostro emendamento, però, non si limita ad attribuire al presidente di seggio il potere di disporre della forza pubblica, ma assicura l'ottemperanza alle sue richieste da parte delle autorità, sia civili sia militari. Infatti, che senso avrebbe che un presidente di seggio chiamasse la forza pubblica, desse l'incarico agli agenti di pubblica sicurezza di espellere un violatore dei procedimenti elettorali, di arrestare chi in flagranza commettesse reati elettorali, quando poi la forza pubblica si rifiutasse di ottemperare agli ordini? Non basta stabilire il principio che il presidente del seggio debba poter esercitare i suoi poteri con la forza pubblica, ma occorre anche che la forza pubblica obbedisca alle richieste del presidente del seggio, non soltanto se siano autorità militari, ma anche se siano autorità civili, cioè se si tratti di corpi non rigorosamente militari, ma che assolvono ugualmente a funzioni di presidio dei seggi elettorali.

Mi sembra, quindi, che noi — con lo emendamento 1. 89 — abbiamo in certo qual modo messo in evidenza una serie di cautele che, almeno, dovrebbero confortare di particolare attenzione, di particolare presidio l'andamento delle operazioni elettorali della primavera del 1978, sempreché non fosse il Parlamento di avviso contrario e non convertisse l'attuale disegno di legge di conversione del decreto-legge che stiamo esaminando.

Ma l'articolo 46 del decreto n. 570 del 1960 — cui noi ci richiamiamo — esplicita alcuni concetti che noi sinteticamente abbiamo finito con il condensare nella seconda parte dell'emendamento. Infatti, esso al secondo comma recita: « La forza, sia quella pubblica sia quella armata, non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni ». Noi abbiamo detto che al presidente compete il compito di ottenere l'accoglimento e l'assolvimento delle sue richieste. È chiaro, quindi, che questo comma si adegua perfettamente con la seconda parte del nostro emendamento, perché quello ottemperamento in effetti non fa che ribadire il concetto enunciato dal secondo comma dell'articolo 96 del testo unico, più volte citato, secondo il quale la forza, sia quella pubblica, sia quella armata, non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. È chiaro, del resto, che quando affermiamo che la forza pubblica deve ottemperare alle richieste del presidente di seggio, intendiamo dire che allorché costui chiede l'intervento della stessa, la forza pubblica deve obbedire.

Vi è, quindi, un terzo comma dell'articolo in questione che afferma: « In caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza ». Qualcuno potrebbe, in materia, avanzare l'obiezione che il nostro emendamento tende ad eludere proprio questo terzo comma dell'articolo 46 del ricordato testo unico. Poiché noi affermiamo che la forza pubblica deve ottemperare a precise richieste — dunque, che tale ottemperamento deve essere, in un certo senso, richiesto e non può avvenire *motu proprio* da parte delle forze dell'ordine — sembrerebbe che, ove detto emendamento venisse approvato, le forze in questione, nel caso di tumulti o disordini nei locali in cui si vota o nelle immediate adiacenze, non possano entrare senza preventiva autorizzazione e richiesta del presidente del seggio.

Vorrei fugare questa preoccupazione in quanto — come ho già avuto modo di dire, allorché ho iniziato ad illustrare il merito dell'emendamento 1. 89 — il richiamo che facciamo al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed in particolar modo al disposto dell'artico-

lo 46, sembra non possa costituire motivo di conflitto. L'emendamento 1. 89 da noi presentato parla, infatti, di « disposto dell'articolo 46 »; non fa riferimento ad un comma particolare dello stesso. Se ci fossimo richiamati soltanto ad uno dei commi della norma in questione, l'obiezione avrebbe potuto trovare legittimo accoglimento. Poiché, per altro, abbiamo detto « fermo il disposto dell'articolo 46... », cioè ferme tutte le disposizioni della norma in questione (« disposto » è un participio passato neutro che fa riferimento alla somma di tutti i commi dell'articolo), è chiaro che l'ottemperamento di cui parliamo non può che essere coordinabile con il terzo comma dell'articolo 46. E ciò diventa soprattutto evidente quando colleghiamo tale terzo comma al quarto comma, che recita: « Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione ».

In pratica, la volontà del presidente del seggio — come si evince dal contenuto del nostro emendamento — non deve essere (mi si consenta la parola) « ostruzionistica ». Non è che si debba, da parte del presidente del seggio, impedire alla forza pubblica di entrare nei locali in casi di tumulti o disordini; è evidente, infatti, che allorché si determina una siffatta situazione si commettono reati. Quando si consuma un reato, infatti, un qualsiasi cittadino — il mio esimio collega, onorevole Bollati, può confermare quanto vado dicendo — può intervenire e, in caso di assenza della forza pubblica, agire. Se si sta per consumare un omicidio, un cittadino può fermare l'arma dell'omicida e, atteso che può procedere senz'altro alla denuncia dello stesso, lo può arrestare, lo può portare dinanzi alle autorità competenti. Insomma, non c'è conflitto fra quanto sosteniamo nel nostro emendamento, ed il contenuto del citato articolo 46. Ipotesi di questo genere sono disciplinate dalle norme generali del codice di procedura penale: nel caso si verificassero tumulti o disordini, scatterebbero immediatamente le disposizioni del codice di procedura penale, le quali consentirebbero anche ad un cittadino qualunque di intervenire e procedere, ove necessario, all'arresto del soggetto responsabile del delitto perpetrato. *A fortiori* — dunque — deve intervenire l'agente di pubblica sicurezza, trattandosi di un obbligo istituzionale; deve intervenire la forza pubblica, la forza armata

che, istituzionalmente, non può non arrestare chi viene colto in flagranza di reato.

Il terzo comma dell'articolo 46 è pleonastico: anche se non fosse stato considerato, in caso di tumulti o disordini, si applicheranno sempre le norme generali del codice penale e di procedura penale. Con la massima tranquillità, come abbiamo dimostrato, possiamo asserire che non esiste alcun conflitto tra l'emendamento 1. 89 ed il contenuto dell'articolo 46 del più volte citato decreto del 16 maggio 1960, n. 570. Si potrà chiedere cosa significa l'aver voluto fare riferimento alle richieste di un presidente di seggio, come se a quest'ultimo fosse consentito, a seconda dei casi, avanzare o non avanzare certe richieste: è un'ipotesi del tutto scolastica, naturalmente. Abbiamo acclarato che questo presidente di seggio è un pubblico ufficiale: egli sovrintende all'ordine pubblico, dentro e nelle immediate adiacenze del seggio stesso. Come si articola, allora, tale facoltà di richiesta? Ad un certo momento, nell'esercizio delle sue funzioni — all'interno del seggio e confortato da tutti gli altri componenti il seggio medesimo — come può questo presidente discernere e distinguere tra ciò che può richiedere alle autorità (sia civili sia militari) e quello che invece non può richiedere? Ritengo che questa preoccupazione non debba sussistere.

Il presidente, evidentemente, molte volte avrà notizia indiretta di taluni reati consumati anche non in prossimità del seggio; e faccio un'altra ipotesi, non scolastica ma purtroppo realistica, che si verifica spesso. Per quanto sia proibito far propaganda elettorale presso i seggi, se non a quella distanza rigorosamente prevista dalle leggi elettorali, come può il presidente, rinchiuso nel seggio, percepire quanto accade nelle immediate vicinanze? Questi seggi sono spesso allestiti in ex conventi, scuole, edifici pubblici: in ognuno di questi locali si organizzano diversi seggi, ciascuno con il proprio presidente. Ognuno di questi ha i medesimi poteri degli altri presidenti: nel caso in cui nelle vicinanze del seggio si commettano reati elettorali, come possiamo valutare i diversi atteggiamenti dei rispettivi presidenti di seggio? Innanzitutto dovremmo chiederci, in presenza di una pluralità di seggi situati nello stesso edificio (e sappiamo bene che in certi edifici sono concentrate anche una decina di sezioni elettorali), quale dei presidenti di seggio sia abilitato ad esercitare il cosiddetto potere

di iniziativa. Non ritengo che, seguendo una certa tradizione forense, si possa riconoscere alla prima sezione elettorale, analogamente a quanto si riconosce alla prima sezione di un tribunale o di una corte di appello, una certa priorità morale, anche se non materiale. Tra i presidenti dei seggi elettorali non esiste un *primus inter pares*. Ritengo quindi che sia molto più semplice lasciarsi guidare dal buon senso.

Facciamo un esempio concreto. Se un rappresentante di lista, uno scrutatore, un qualunque elettore, si avvicina al presidente di un seggio e gli comunica che, all'esterno dell'aula che ospita il seggio stesso, o addirittura all'esterno dell'edificio in cui sono poste le sezioni elettorali, si stanno consumando reati elettorali, o reati di altro genere, io credo che il presidente di quel seggio possa senz'altro, appena ricevuta tale notizia, avanzare la richiesta della quale abbiamo parlato nei riguardi della forza pubblica o delle forze armate, affinché venga perseguito l'autore dei reati in questione. Al limite, se i fatti investissero carattere di estrema gravità, il presidente del seggio, una volta informato, potrebbe darne notizia ai presidenti delle altre sezioni e disporre, eventualmente, la stessa sospensione delle operazioni elettorali. Questo potrebbe aver luogo nel caso classico di pressioni esercitate all'esterno delle sezioni elettorali nei confronti degli elettori per impedire loro di votare. Non si tratta, purtroppo, di un'ipotesi teorica. Anche se il provvedimento in esame riguarda elezioni comunali e provinciali, infatti, potrei citare casi clamorosi, verificatisi nelle elezioni universitarie, di impedimento fisico ad esercitare il diritto di voto, posto in atto nei confronti degli elettori.

In tutte queste ipotesi, comunque, sia che si tratti di reati gravi sia che si tratti di reati minori — e del resto, in caso di flagranza, deve essere disposto l'arresto, o comunque il fermo o l'apprensione materiale di colui che sta consumando il reato — ritengo che il presidente di seggio, informato del fatto, si trovi nelle condizioni ideali per poter esercitare il potere che gli è attribuito. Non ritengo quindi che si ponga alcuna ipotesi di contrasto tra i primi tre commi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e l'emendamento che noi abbiamo presentato.

Resta un'ultima ipotesi, quella prevista dal quarto comma del suddetto articolo 46,

che concerne l'accesso alle sale che ospitano le sezioni elettorali da parte degli ufficiali giudiziari. Tale norma appare, certamente, in qualche misura pleonastica. Sappiamo che gli ufficiali giudiziari possono accedere anche alle abitazioni private, nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le norme di rito civili e penali, ed effettuare le notifiche previste dalla legge. Non si comprende, quindi, perché il legislatore abbia sentito la necessità di sancire che, in determinate ipotesi, gli ufficiali giudiziari possono accedere alle sale in cui sono ospitate le sezioni elettorali. Non si può dire tuttavia che tale norma dia luogo a contraddizioni sul piano costituzionale o amministrativo, e pertanto si può tranquillamente continuare a consentirne la permanenza nel citato ambito legislativo.

Semmai nascerebbe un altro problema, che io brevemente esaminerò: se questo quarto comma possa considerarsi compatibile con l'emendamento 1. 89, da me illustrato. Mi si potrebbe obiettare (faccio l'avvocato del diavolo) che noi abbiamo detto che il disposto dell'articolo 46 contempla, per analogia, il mantenimento del primo, del secondo e, volendo, anche del terzo comma, perché sono fra di loro collegati, come ho dimostrato soprattutto parlando del terzo comma. Voi sapete meglio di me che il terzo comma non porta disturbo perché, anche se non ci fosse, sarebbe ugualmente valido il principio generale di diritto.

Direi che lo stesso argomento che ho usato per il terzo comma, quello cioè del pleonasma in esso contenuto, potrebbe valere per il quarto comma. Il terzo comma è pleonastico, in quanto è evidente che in caso di tumulto o disordine nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nel seggio elettorale, perché non solo gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare, ma può entrare anche un cittadino qualunque, che ha lo stesso diritto-dovere che ha il presidente del seggio e che, *a fortiori*, hanno gli agenti di pubblica sicurezza. Non penso sia indispensabile esplicitare, come si fa nel quarto comma dell'articolo 46, che dice che hanno accesso nella sala anche gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Vorrei dire che solo per amore dell'arte, per così dire, ho enunciato una serie di principi generali che possono valere, per

analogia, anche per tutti gli altri emendamenti. È evidente che illustrarli uno per uno avrebbe richiesto un tempo lunghissimo.

Come dicevo, questo ultimo comma dell'articolo 46 riguarda l'accesso di coloro ai quali la legge consente di accedere. Anche i cittadini possono accedere, possono stare dietro le transenne mentre si vota, purché non disturbino; a maggior ragione vi possono stare quando avviene lo spoglio delle schede. Dire, quindi: « Hanno pure accesso... » non ha senso, perché quel « pure » significa che, insieme a tanti altri che hanno accesso nella sala delle elezioni, vi hanno accesso gli ufficiali giudiziari. Forse che, se non fosse scritto nell'articolo 46, sarebbe proibito notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni svoltesi nella sezione ?

Penso quindi — ed ho concluso l'esame di questo emendamento — che, quando abbiamo fatto un richiamo generale, non solo ci siamo richiamati a tutto quello che l'articolo 46 dice, ma anche a tutto quello che l'articolo 46 non dice, e che semplicemente sottintende. E poiché nel più è contenuto il meno, noi con tutta coscienza possiamo chiedere all'Assemblea di accogliere questo emendamento.

Dal momento che per illustrare questo emendamento 1. 89 ho dovuto impiegare quasi un'ora, è evidente che, se dovessi illustrare tutti gli altri, andrei a finire al mese prossimo; ma, non essendo io intenzionato a compiere gesti di tal fatta, mi devo limitare a mostrare il rovescio della medaglia, e cioè a dire che anche in pochissime battute si può ugualmente dimostrare la validità dei propri principi e delle proprie tesi.

È chiaro che il richiamo all'articolo 46 vale anche per gli articoli dal 47 al 63; ma vale pure per gli articoli che vanno dal 65 all'82 compreso (escludendo gli articoli 64 e 83) e dall'84 fino al 102 compreso (escludendo l'articolo 103 che non abbiamo ritenuto di dover richiamare perché riguarda la norma finale di entrata in vigore della legge stessa).

Quindi, i principi enunciati vanno applicati, fatte le dovute proporzioni, a ciascuno di questi emendamenti. Vi sono altri emendamenti — che in pochi minuti, potrei svolgere, ma non ritengo opportuno farlo perché già altri colleghi vi hanno provveduto — e ciò mi esime dal compiere ulteriori sforzi illustrativi.

Ritengo di aver assolto al compito che ci eravamo prefissi, e cioè quello di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul significato e sulla portata di questi emendamenti, che speriamo l'Assemblea possa accogliere se non nel loro complesso almeno nella parte che riteniamo più importante, ivi compreso l'emendamento Pazzaglia 1. 89, che ho avuto l'onore di svolgere con dovizia di argomenti (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È così terminato lo svolgimento degli emendamenti. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, non vogliamo avvalerci del disposto dell'articolo 137, secondo e quarto comma, del regolamento; ci rivolgiamo, però, alla cortesia della Presidenza perché voglia sollecitare il Governo a rispondere ad una nostra interpellanza, presentata il 14 luglio 1977, e ad una interrogazione, presentata il 20 dello stesso mese, ambedue relative alla nomina del consiglio di amministrazione dell'INA ed ai criteri di amministrazione dello stesso istituto.

Non si è potuto rispondere prima — così ci è stato detto — perché il ministro dell'industria era malato. Credo che attualmente sia guarito, per cui sarebbe bene che venisse a rispondere.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, mi farò interprete delle sue sollecitazioni perché si provveda a dare risposta a tempi ravvicinati.

Annunzio di una risoluzione.

STELLA, *Segretario*, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 17 novembre 1977, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali (1777);

— *Relatore:* Pennacchini.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali (1776);

MAMMÌ ed altri: Norme sul rinnovo dei Consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali (1672);

PRETI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (1679);

— *Relatore:* Pennacchini.

4. — *Discussione della proposta di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1404);

— *Relatore:* Marzotto Caotorta.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (1441) (*Approvata dal Senato in prima deliberazione*);

— *Relatore:* Labriola.

La seduta termina alle 19,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La VI Commissione,

a) in presenza di atteggiamenti del sistema bancario italiano che rivelano:

da un lato, il rafforzarsi di un disegno che, individuando nella finanza il fulcro delle scelte economiche fondamentali, tende — attraverso una fitta rete di interessi politici e tecnocratici — a sottrarre al Parlamento e al Governo ogni reale potere di indirizzo e di controllo sulla medesima;

dall'altro lato, il perpetuarsi di logiche di gestione puramente interne e corporative, senza alcun riferimento con la politica generale del Parlamento e del Governo stesso;

il conseguente continuo verificarsi di sperperi di risorse finanziarie, tanto più gravi per un paese sottocapitalizzato come il nostro;

b) constatando che tali atteggiamenti si sono concretati in questi ultimi anni:

nella concorrenza disordinata e irrazionale tra banche anche pubbliche per aumentare i propri depositi, per acquisire il

controllo di altre banche in Italia e all'estero, per aggiudicarsi il sempre maggior numero di sportelli, senza tener sufficientemente conto dei costi relativi;

nella partecipazione — in Italia e all'estero — ad iniziative speculative spesso non sorrette da programmi finanziari sicuri e da congrue garanzie;

in una serie di episodi che — riguardando dirigenti al vertice del sistema bancario anche pubblico — hanno contribuito a diminuirne il prestigio e la credibilità;

c) tenuto conto che la situazione generale del paese richiede, ora più che mai, una ordinata programmazione dei flussi finanziari per indirizzarli verso quei settori della economia che siano coerenti con le linee generali indicate dal Parlamento e dal Governo;

invita il Ministro del tesoro

a riferire circa le iniziative che intende prendere — o proporre al Parlamento — affinché il sistema bancario italiano venga ricondotto a comportamenti che — nell'autonomia gestionale dei singoli istituti — comportino peraltro la conferma che esso è un servizio pubblico non solo in quanto gestisce il risparmio della collettività, ma anche in quanto — erogando il credito — condiziona l'intera economia del paese.

(7-00081)

« NOVELLINI, COLUCCI ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che la statale 337 della Val Vigizzo in provincia di Novara, è definita la « strada della vergogna » in quanto tutti coloro che sono costretti a percorrerla quotidianamente per motivi di lavoro, rischiano la vita;

per sapere il motivo per cui non sono stati fatti finora quei lavori che erano già stati approvati ed appaltati, a suo tempo, dal compartimento dell'ANAS di Torino per un primo intervento da effettuarsi sulla suddetta strada di 30 milioni per la sistemazione delle barriere sul tracciato Domo-dossola-confine;

per sapere se risponde al vero la firma del relativo decreto sullo stanziamento di 118 milioni da utilizzarsi per la sistemazione di muretti e barriere sul tratto di strada Re-confine svizzero;

per sapere se è vero che non si potrà provvedere per assoluta mancanza di fondi allo stanziamento di 210 milioni di lire proposto dopo la perizia effettuata al muro di sostegno del Santuario di Re;

per chiedere l'intervento del Governo sull'ANAS per ottenere, per quanto riguarda l'appalto dei 30 milioni, l'affidamento dell'incarico ad una impresa privata del luogo e per uno stanziamento della somma di 300 milioni per consentire la sistemazione del ponte di Gagnone e del tratto di strada nei pressi della galleria dove si trova il punto più pericoloso a causa delle frequenti cadute di massi. (4-03879)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che tutti i membri degli organi direttivi della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono scaduti da oltre due anni, e che alcuni di loro sono ininterrottamente in carica da alcuni decenni.

Per conoscere, pertanto, i suoi intendimenti circa la regolarizzazione di tale grave situazione, ed un adeguato rinnovamento degli organi, in relazione anche a quanto stabilito dal Parlamento in tema di nomine. (4-03880)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che in Italia circolano, sostanzialmente senza alcun controllo, cosiddetti prodotti di bellezza i quali danneggiano notevolmente la salute di chi ne fa uso.

L'interrogante si riferisce a numerosi casi di malattie della pelle e di intossicazioni gravi provocate da pomate o tinture, usate senza nessuna conoscenza e precauzione né riguardante il prodotto, né il soggetto che ne fa uso.

L'interrogante ritiene che tale stato di cose, per il quale il reato di frode in commercio è molte volte il meno dannoso, e che fa riferimento ad un movimento nazionale annuo di diverse centinaia di miliardi di lire, non possa essere ulteriormente tollerato, e vada regolamentato nei termini suggeriti oltretutto dalla Comunità economica europea. (4-03881)

ROBERTI E PALOMBY ADRIANA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale politica di investimenti ed occupazione si intenda attuare alla S.G.S. ATES di Catania per impedire che alcune linee di produzione (Fin-dip - SOT32 Pancake) che attualmente sono in attività a Catania, vengano smantellate per impiantarle a Singapore, con grave danno per l'economia e l'occupazione italiana. (4-03882)

COLUCCI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza del continuo disservizio in atto presso la centrale di commutazione della SIP di Milano a causa della cronica carenza di personale imputabile, soprattutto, all'indifferenza della direzione della Società telefonica di fronte a tale grave problema.

In effetti la SIP rifiuta da tempo di assumere in pianta stabile 42 turniste straordinarie che, pur svolgendo da tempo attività pari a quella delle telefoniste effettive, si vedono negare la regolarizzazione del loro rapporto di lavoro.

L'assunzione di tale personale, pur non riuscendo a coprire l'effettivo totale fabbisogno di risorse umane, potrebbe almeno contribuire ad eliminare le correnti tensioni ed a migliorare il servizio.

La situazione è talmente grave che, come si è potuto rilevare dalla stampa, la telefonista di ruolo Stella Donargo da circa 6 giorni digiuna per protesta contro la totale indifferenza della direzione.

Tanto premesso, si chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri interessati vorranno adottare perché nella predetta importante centrale di commutazione venga completato l'organico dando anche inizio alla regolarizzazione del rapporto di lavoro delle 42 attuali turniste straordinarie ed alla promulgazione di bandi di concorso per l'assunzione delle unità lavorative di cui si avverte il bisogno. (4-03883)

COLUCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del disumano trattamento al quale sono sottoposti i detenuti in alcune importanti carceri italiane e particolarmente nel penitenziario dell'Asinara dove si trovano anche molti reclusi politici.

In tale carcere ai prigionieri vengono distribuite pietanze insufficienti e spesso immangiabili; la vendita dell'acqua minerale viene effettuata ad un prezzo alquanto elevato e comunque difficilmente sopportabile dai reclusi i quali sono così costretti o ad astenersi dal bere o ad ingerire l'acqua del rubinetto che è un liquido maleodorante, fangoso e pieno di vermi.

La posta viene distribuita con molto ritardo e difficilmente vengono concessi colloqui con familiari o visitatori per il drastico atteggiamento vessatorio dell'attuale direttore che, tra l'altro, costringe i detenuti medesimi a rimanere chiusi nelle loro celle per 22 ore al giorno.

La situazione del carcere dell'Asinara ha molti aspetti in comune con quello di Novara dove, come si è potuto rilevare dalle recenti denunce riportate ampiamente dalla stampa, si sarebbero verificati incresciosi episodi di violenze esercitate sui detenuti da parte del personale di custodia.

Tanto premesso si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare perché i detenuti in questione non vengano privati dei più elementari diritti umani e se non ritenga opportuno far distribuire gratuitamente l'acqua minerale soprattutto nelle carceri, che come quelle dell'Asinara, si trovano in zone assolutamente prive di acqua potabile. (4-03884)

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che il comune di Carpineto Romano, per mancanza di necessari mezzi finanziari, si trova nell'assoluta impossibilità di soddisfare i bisogni ed i servizi essenziali e di pagare le retribuzioni al proprio personale dipendente;

le cause di tale grave situazione che preoccupa giustamente la collettività locale; infine, se e quali iniziative intendano adottare per fronteggiare la situazione.

(4-03885)

TONI, BELLOCCHIO, BERNARDINI, PELLICANI E SARTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che la Corte dei conti con decisione del 30 maggio 1977 ha dichiarato che quattro ex Ministri del lavoro sono tenuti alla resa del conto della gestione delle somme, rispettivamente di lire 150 milioni, 75 milioni, 85 milioni, e 105 milioni ad essi erogate quali Ministri del lavoro dalla Banca Nazionale del lavoro negli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 fissando ai medesimi per la presentazione del conto il termine di giorni 90 decorrente dalla data di notificazione — a quale titolo tali versamenti sono stati effettuati e se essi sono in regola rispetto alle norme della legge bancaria. (4-03886)

TONI, BELLOCCHIO, BERNARDINI, MARZANO, PELLICANI E SARTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nella memoria presentata dal procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti, nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato, è stato affermato che non potrà essere consentita alle autorità amministrative di affievolire la propria opera di vigilanza nella regolazione delle procedure valutarie;

in questo quadro testualmente si afferma, «in tale prospettiva, la Procura generale ha recentemente chiamato in giudizio dinanzi alla giurisdizione contabile di questa Corte una Banca, Banco di Napoli cui è stato contestato di avere provocato un danno all'erario dello Stato per aver tenuto, in un procedimento valutario, nell'ambito delle funzioni pubbliche ad essa delegate, un comportamento colposo che ha con-

sentito ad un privato una illegittima esportazione di capitali » -

quali provvedimenti sono stati adottati ed in quale modo la Banca d'Italia ha esercitato la sua funzione di controllo in merito a quanto segnalato dalla Procura generale presso la Corte dei conti. (4-03887)

RAMELLA E BRANCIFORTI ROSANA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come intende operare il Ministro per permettere anche ai 2.790 abitanti delle località Stalavena, Lugo, Bellori e Dorizzi, nel comune di Grezzana di Valpantena, di ricevere coi loro apparecchi le trasmissioni della rete 1 e 2 della RAI-TV.

Pur essendo a soli 12 chilometri da Verona, infatti gli abitanti delle località in oggetto non hanno mai potuto usufruire del ripetitore installato in località Torricelle (comune di Verona) ed hanno dovuto così sottostare a continue spese per la installazione ed il mantenimento di ripetitori privati, di per sé poco funzionali e precari, soggetti a continue rotture e quindi a continue richieste di sovvenzione.

Gli interroganti fanno notare che queste spese vanno ad aggiungersi al pagamento del canone, pagamento che così rappresenta l'unico rapporto regolare dei cittadini con un servizio pubblico che per tutto il resto non viene loro garantito.

(4-03888)

TOCCO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere su quali altri criteri poggia la nomina ad amministratore delegato della Carbosulcis del dottor Rambelli, al di là della sua sicura appartenenza al partito politico del coordinatore delle aziende ex EGAM, dottor Fiaccavento, ed il perché dunque siano stati ancora una volta tenuti nel massimo dispregio i criteri di professionalità che dovrebbe presiedere a queste nomine, suscitando le legittime critiche che hanno oggi trovato espressione sulla stampa nazionale.

Per sapere se ritenga il Ministro che la nomina in questione sia in contrasto:

a) col fatto che all'atto della costituzione della società Carbosulcis tra la Regione sarda e l'EGAM, si stabilì che i membri della costituenda società avrebbero dovuto essere scelti sulla scorta di una chiara e indiscussa capacità professionale;

b) con l'ovvia considerazione che la Carbosulcis e la sua funzione rivestono particolare importanza trattandosi di una azienda che opera nell'arco della utilizzazione delle fonti energetiche nazionali e richiede da parte del massimo responsabile della sua gestione una specifica e indiscussa competenza. (4-03889)

ADAMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i tempi ancora occorrenti per la riapertura al traffico della strada statale n. 88 che collega le città di Avellino e Benevento.

In proposito va ricordato che la suddetta strada nazionale è interrotta da oltre due anni. Ogni ulteriore ritardo non può essere più compreso e giustificato dalle popolazioni e dagli amministratori dei comuni interessati dislocati lungo il tracciato viario. Viva e comprensibile è la protesta specialmente da parte della cittadinanza del comune di Altavilla Irpina, centro popoloso che ha visto fortemente calare il livello di tutte le sue attività economiche, proprio a causa dei fortissimi disagi che la interruzione stradale ha arrecato.

Per sapere, altresì, i motivi per i quali non si è provveduto a dare inizio ai lavori, tenuto conto che il progetto di riparazione del tratto interrotto risulta essere stato già da tempo predisposto. (4-03890)

ORIONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso:

che a seguito di sua interrogazione n. 4-00993 del 9 novembre 1976 volta a rappresentare la grave ed insostenibile situazione dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Asti carente di personale, ed impedito a funzionare regolarmente, il Ministro rispondeva che sarebbero stati adottati più efficaci provvedimenti per sopperire alle esigenze dell'Ufficio, seguendo attentamente la situazione dell'Ufficio stesso;

che nella realtà nessun provvedimento è stato preso, ma anzi la situazione è peggiorata dato che l'organico dell'Ufficio, previsto in dodici dipendenti in ordine al lavoro da svolgere, dai cinque funzionari del 1976 è ora ridotto soltanto a quattro unità;

che in altri Uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione siti in altre Province analoghe a quella di Asti, il personale supera le venti unità -

quali siano i provvedimenti che si intende con urgenza assumere di fronte a questa situazione, precisando che grave è il disagio dei cittadini i quali non possono essere serviti convenientemente dall'Ufficio e temono la sua totale prossima paralisi. (4-03891)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di reversibilità di pensione a favore di Belloni Rosina nata a San Secondo Parmense (Parma) il 31 ottobre 1897, quale collaterale inabile e orfana di Pongolini Palmira, iscrizione n. 5320461. (4-03892)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Roberti Luigi, nato a Bore (Parma) il 13 luglio 1917, posizione n. 168721, il quale risulta essere stato sottoposto a visita medica in data 17 gennaio 1975 dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna che propone la categoria sesta vitalizia per trascorso periodo di rinnovabilità. (4-03893)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di reversibilità di pensione a favore del signor Pelagatti Schmerzenrich, nato il 12 novembre 1905 a S. Secondo Parmense (Parma) quale collaterale inabile e orfano di Del Grosso Pietrina. Iscrizione numero 5305991. (4-03894)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Donelli Ugo, nato a Parma il 13 marzo 1910, ivi residente in via Cornocchio 66. Il signor Donelli ha presentato ricorso definito con il numero 65405; risulta inoltre essere stato sottoposto a visita medica in data 20 gennaio 1976 dalla Commissione medica di Bologna per le pensioni di guerra. (4-03895)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che l'Ufficio della motorizzazione di Biella è in

via di smobilitazione, in quanto resterà aperto soltanto due mezze giornate alla settimana per riduzione del personale, con i fogli rosa rilasciati solo ai privati mentre le scuole guida dovranno rivolgersi a Vercelli anche per i visti;

per sapere se non ritenga di intervenire per ristabilire il servizio adeguato, per tutta la comunità biellese. (4-03896)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, di fronte al grave stato di deficienza in cui si trova la strada statale Vercelli-Valsesia e in modo particolare il tratto da Greggio a Glislarengo, deficienza che è particolarmente sentita in questo periodo autunno-inverno con la nebbia, in quanto non esistono né para-carri né striscia bianca, con il manto stradale sconnesso, mancando tra l'altro in prossimità dell'entrata al casello autostradale di Greggio di segnalazioni luminose come pure agli incroci lungo la tangenziale di Albano se intenda di premere sull'ANAS per far eseguire i relativi lavori. (4-03897)

CORDER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che, chiuso con il 1976 il primo esercizio finanziario degli istituti e delle scuole dotate di autonomia amministrativa, molti adempimenti si sono verificati con ritardo ed hanno creato varie difficoltà.

Tra questi la normativa relativa al « conto consuntivo » pervenuta con la circolare n. 107 dell'8 aprile 1977, protocollo 1291, quando in base all'articolo 52 del decreto interministeriale protocollo n. 860 del 28 maggio 1975 detto conto doveva essere predisposto dalle giunte esecutive entro il mese di febbraio, approvato entro il 15 marzo e consegnato ai provveditorati entro il 31 marzo.

E successo così che molte scuole hanno iscritto sui bilanci di previsione del 1977 gli interessi attivi maturati nel 1976 (e comunicati dalle banche nel gennaio 1977) e che detti bilanci di previsione siano stati approvati dai provveditori con conseguente inizio di emissione di reversali e mandati sugli stessi.

Ora, taluni uffici « decreti delegati » presso i provveditorati, rifiutano l'approvazione del bilancio consuntivo 1976 senza interessi maturati al 31 dicembre.

Poiché trattasi del primo anno di autonomia amministrativa, considerata la situazione di fatto già creatasi, tenuto conto della pochezza delle cifre (la maggior parte 30-50 mila lire), vista la normativa pervenuta tardi, e tenute conto le diversità interpretative delle disposizioni, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda assumere, in particolare se è prevista una sanatoria della situazione e la sua normalizzazione a partire dal conto consuntivo 1977. (4-03898)

CORDER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto segue:

la legislazione vigente prevede la soppressione alla data del 31 dicembre 1977 dell'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche;

poiché tale ente aveva tra i propri compiti la distribuzione delle pagelle non solo alla scuola dell'obbligo, ma anche alla scuola superiore, lo stesso non ha emanato alcuna circolare relativa al costo delle pagelle ed alla modalità della consegna;

gli studenti delle scuole medie superiori hanno versato ai servizi di tesoreria delle singole scuole le 500 lire *pro-capite* per la pagella (oltre ad altre somme: marche, assicurazione ecc.). Devesi tener presente inoltre che le istruzioni amministrativo-contabili impartite con decreto interministeriali (pubblica istruzione-tesoro) protocollo 860 del 28 maggio 1975 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, obbligano i consigli di istituto a deliberare entro e non oltre il 31 ottobre le variazioni di bilancio per maggiori entrate e uscite. A tale proposito molti consigli non l'hanno fatto a causa della carenza suindicata; altri l'hanno fatto in base alle disposizioni degli anni precedenti (400 lire all'ente soppresso e 100 lire alle attività di istituto).

L'interrogante chiede di conoscere se la normativa degli anni precedenti viene rispettata come costi o quale ufficio curerà la distribuzione delle pagelle per il corrente anno scolastico e diventerà quindi destinatario dei mandati di pagamento delle scuole secondarie di secondo grado. (4-03899)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere per quali ragioni la Repubblica italiana non rispetta integralmente la Convenzione n. 106 in data 26 giugno 1957 della Organizzazione internazionale del lavoro concernente il riposo settimanale nel commercio e negli uffici (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961 di esecuzione) specie per quanto concerne l'articolo 6, punto 4, riguardante le minoranze religiose che solennizzano una giornata diversa dalla domenica.

« L'interrogante ritiene che tale inadempienza vada colmata al più presto ed integralmente, essendo inconcepibile che debbano ancora esistere in Italia cittadini di fatto gravemente discriminati nella loro attività lavorativa per motivi di fede.

(3-02048)

« SERVADEI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quanto può essere costata alla RAI-TV - 1^a rete - la realizzazione di uno sceneggiato a puntate tratto da un romanzo di Sibilla Aleramo intitolato « Una donna », opera mediocre tra l'altro ritenuta noiosissima dai telespettatori della 1^a rete, piuttosto risentiti per l'evidente scopo di propaganda politica socialista e femminista della trasmissione;

per sapere anche se rispondano a verità le voci circolate secondo le quali il signor Mimmo Scarano, ex capo dell'ufficio stampa di un partito di governo, ed attuale capo della 1^a rete RAI-TV concordi tutti i programmi della sua rete con i dirigenti di un partito della non sfiducia allo scopo di farsi perdonare le sue equivoche origini democratico-cristiane;

per sapere, infine, come si possa negare questa lottizzazione interpartitica e questa continua trattativa politica sui programmi da parte dei dirigenti aziendali, dopo aver constatato che ben tre ex capi ufficio stampa della DC sono stati sistemati ai massimi livelli aziendali dell'ente pubblico, indicando costoro nel signor Scarano, capo della 1^a rete, e nei signori Gian Paolo

Cresci e Aldo Palmisano, nominati direttori di due delle maggiori società associate dell'ente.

(3-02049)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per sapere - dopo aver visto alla televisione un *dossier* sulle carceri e considerando che è stato proclamato in questa trasmissione che i due terzi dei detenuti sono in attesa di giudizio - quanti sono stati nel 1976 o nel 1977 i convegni della Magistratura o ai quali hanno partecipato i magistrati;

per sapere anche chi paga le spese di questi convegni continui e se durante le giornate di svolgimento i magistrati che vi intervengono perdono una quota parte dei loro stipendi, così come avviene per i pubblici e privati dipendenti quando per sciopero si assentano dal loro lavoro;

per sapere, infine, considerando che i magistrati ancora godono di ferie giudiziarie lunghissime durante l'estate, quando costoro trovano il tempo per istruire e celebrare i processi o per scrivere le motivazioni delle sentenze, ritenendo che i convegni di studio - del genere di quello svoltosi qualche settimana fa a Bologna - siano utilissimi, ma che più utile sarebbe che i magistrati mandassero avanti celermente il loro lavoro giudiziario, venendo incontro finalmente a quei due terzi dei detenuti che spesso si rivelano, a sentenza emessa, cittadini innocenti.

(3-02050)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se e quando verrà rimosso dal suo posto il questore di Roma che ha manifestato una totale incapacità di controllare democraticamente l'ordine pubblico a Roma. Nel passato nessuna azione preventiva contro i fascisti e nemmeno nei confronti dei gruppi eversivi dell'autonomia. In occasione dell'uccisione di Giorgia Masi lo stesso ministro dell'interno è stato indotto dalla questura di Roma a dire il falso alla Camera nell'uso di squadre speciali. Non c'è stato intervento preventivo in occasione dell'assassinio di Walter Rossi e le successive indagini hanno rivelato incapacità e leggerezza assicurando l'impunità ai veri colpevoli.

Recentemente la sede della DC a piazza Nicosia non è stata presidiata e difesa. Il divieto di manifestazione a Roma apre una grave questione di principio, anche se non è accettabile il comportamento di chi scende comunque in piazza andando allo scontro con la polizia, la gestione dell'ordine pubblico nella giornata del 12 novembre è stata inaccettabile: la chiusura di due radio, l'incursione nella sede del partito radicale, e nella casa di un giornalista, la ricomparsa di squadre speciali armate, pestaggi indiscriminati rivelano un comportamento lesivo delle libertà civili, che crea disordine e non ordine. Invece di un'azione preventiva e repressiva di carattere selettivo, per isolare fascisti ed autonomi, c'è una tendenza alla repressione indiscriminata che va respinta.

(3-02051)

« CICCHITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se si sia decisa l'apertura di una immediata inchiesta in relazione alla scandalosa vicenda connessa alla inchiesta giudiziaria sullo squadristo nero in Roma. Inchiesta che, a seguito delle sollecitazioni e delle proteste per il ritardo con cui veniva trattata, venne annunciata dallo stesso procuratore capo De Matteo come esaurita e prossima ad approdare alla fase del processo per direttissima che avrebbe visto sul banco degli accusati la crema dello squadristo romano di estrazione missina, e che è stato vanificato invece dall'esito dell'esecuzione dei 27 mandati di cattura nei confronti di altrettanti protagonisti delle più gravi violenze fasciste compiute negli ultimi due anni a Roma. Infatti, dei 27 imputati colpiti da ordine di cattura, premesso che sette erano già in carcere per l'omicidio di Walter Rossi, per gli altri 20, 18 si sono resi latitanti, così che la polizia giudiziaria ha potuto eseguire i mandati nei confronti di soli due imputati. Esito gravissimo che legittima il più che ragionevole sospetto che i 18 abbiano potuto godere ancora una volta di puntuali coperture.

« Gli interroganti intendono altresì conoscere come si spiega inoltre che l'edizione mattutina del GR2 abbia potuto due giorni prima dell'emissione dei mandati di cattura parlare di "imminenti arresti" in relazione a questa inchiesta, notizia ripre-

sa da quotidiani che ha creato un clima di "vigilia" di cui hanno certamente fruito gli imputati.

« Tanto premesso gli interroganti chiedono di conoscere l'apprezzamento del Ministro e le misure che intende adottare in ordine a questa vicenda inquietante che rileva il fenomeno ricorrente della fuga di "notizie" su cui contano oramai i peggiori criminali della capitale che impone il rigoroso accertamento delle responsabilità.

(3-02052) « COCCIA, CANULLO, POCHETTI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, TROMBADORI, TREZZINI, GIANNANTONI, OTTAVIANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, per sapere — di fronte ai fatti recentemente e clamorosamente riemersi che coinvolgono ancora una volta gli amministratori del Banco di Roma —:

quali notizie il Ministro conosce ed è in grado di fornire al Parlamento;

quali iniziative ha ritenuto di dover assumere e se il Governo non ritenga opportuno sostituire gli amministratori implicati nella vicenda.

(3-02053) « DI GIULIO, BERNARDINI, ANTONI, SARTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia per sapere:

se siano a conoscenza che, dopo l'annullamento da parte del Consiglio di Stato (decisioni nn. 469 e 383 rispettivamente del 18 marzo e 17 ottobre 1975 e del 27 novembre 1970-27 aprile 1971 e 316 del 25 giugno 1976) del concorso interno a 113 posti di consigliere di prima classe bandito nel dicembre 1963, l'INADEL non avrebbe ancora proceduto al suo rinnovo nonostante la commissione giudicatrice sia stata, anche se con notevole, ingiustificato ritardo, costituita sin dal giugno scorso;

se sia vero che l'INADEL, d'accordo con gli stessi sindacati interni, sarebbe orientata a non dare esecuzione al giudizio amministrativo per evitare che con il rifacimento del concorso taluni alti burocrati possano perdere significative posizioni nel

frattempo acquisite (ma non certamente maturate). In relazione a ciò e per gli interessi in gioco, si chiede se il Governo intenda intervenire d'urgenza affinché il concorso sia fatto subito e con il diretto controllo degli Organi vigilanti, nell'interesse generale della pubblica funzione e perciò della collettività;

se siano inoltre a conoscenza che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione 3^a) con sentenza del 26 settembre 1977 ha annullato per gravissime irregolarità le promozioni a direttore di divisione effettuate dall'Ente l'11 novembre 1975, di cui alla interrogazione Fortuna del dicembre 1975, rinnovata il 5 agosto 1976, con le quali si denunciavano appunto lo sconcertante scandalo di queste promozioni. Addirittura si legge nella sentenza, che nuove pesanti accuse all'Amministrazione per l'uso illegittimo, scorretto ed arbitrario del potere discrezionale fatto, che alcuni candidati non potevano essere utilmente promossi perché non ne avevano diritto e tra questi, guarda caso, vi sono in particolare il segretario del direttore generale e il segretario dell'ultimo vicepresidente dell'Istituto. Il Tribunale amministrativo regionale ha rilevato che la procedura di scrutinio si è appalesata insanabilmente viziosa in tutto il suo complesso e ciò sotto vari profili e per numerosi fattori incidenti sulla sua legittimità ed ha sottolineato la totale caducazione dello scrutinio stesso;

se sia vero che l'INADEL non voglia dare esecuzione anche a questo giudicato, essendo anzi indirizzata a procedere ad ulteriori promozioni;

se si ritenga, anche qui, di intervenire con urgenza per impedire che si effettuino nuove illegittime promozioni e di disporre non solo il rinnovo dello scrutinio ma anche che sia data la precedenza in questa circostanza a quei direttori provinciali assurdamente ed ingiustamente non inquadrati nella "dirigenza" con il contratto allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1976, n. 411, proprio in conseguenza delle immotivate ed ingiuste discriminazioni attuate nelle promozioni ora annullate dal predetto Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

se si ritenga, infine, per mezzo di apposita Commissione ministeriale, di accertare eventuali responsabilità anche omissive dei dirigenti dell'INADEL sia in ordine agli inammissibili ritardi per atti dovuti a seguito di annullamenti di concorsi sia in re-

lazione alla numerosa serie di illegittimità consumate in occasione delle più recenti promozioni ed opportunamente evidenziate dal Tribunale amministrativo regionale in modo particolare nei confronti delle promozioni i cui candidati non ne avevano assoluto diritto.

(3-02054)

« FORTUNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda con la necessaria urgenza adottare per avviare almeno la soluzione dei gravi problemi congiunturali e strutturali del Corpo dei vigili del fuoco dettagliatamente denunciati dalle rappresentanze sindacali ai parlamentari e alla stampa nella riunione tenutasi a Milano il 14 novembre 1977.

« In particolare per conoscere se corrisponda a verità che il Ministero si è reso inadempiente rispetto agli accordi sottoscritti in data 5 luglio 1977 tra il Sottosegretario Zamberletti e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali.

« Infine per sapere se sia a conoscenza che basterebbe eliminare tali inadempienze per evitare gli scioperi del Corpo programmati per i prossimi giorni.

(3-02055) « SQUERI, CALAMINICI, TEDESCHI, BORRUSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per sapere notizie sul gravissimo attentato perpetrato dalle brigate rosse contro il vice direttore de *La Stampa* di Torino, dottor Carlo Casalegno, e se ritiene il Governo di porre fine alle parole dando finalmente ordine di agire alle forze di polizia.

(3-02056)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere - dopo il vile agguato, con cui le Brigate Rosse nelle prime ore pomeridiane di oggi hanno attentato alla vita del vicedirettore de *La Stampa*, Carlo Casalegno il quale versa in condizioni gravissime -:

a) se non ritengano, dinanzi a questa significativa ennesima tragica sfida allo Stato democratico che insanguina la città di Torino, sempre più inerme ed esposta al disegno omicida delle bande armate, di attuare le necessarie inderogabili misure atte a prevenire e a colpire la spirale della violenza che trascina il paese nel baratro del crimine politico e della feroce delinquenza comune;

b) se, in particolare, non reputino opportuno quanto indilazionabile autorizzare il prefetto di Torino a dichiarare lo stato di emergenza per grave necessità pubblica, dinanzi all'infuriare della criminalità.

(3-02057)

« GALASSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — considerando che da ben 32 mesi il giovane Nando Ferrari è in carcere, avendo tra l'altro passato molti mesi in isolamento, perché indiziato o sospettato o accusato per la strage di Brescia, si chiede —:

1) se gli risulta che il procuratore bresciano della Repubblica dottor Trovato, sia stato ufficiale della Repubblica fascista di Salò, come sostengono taluni a Roma ricordandone l'atteggiamento faziosamente fascista; motivo per il quale, se fosse vero non sarebbe il più idoneo a condurre inchieste contro giovani estremisti di oggi;

2) se gli risulta che il giudice istruttore bresciano dottor Vio, pare, malgrado sia stato avvertito, ha lasciato per quasi due mesi il giovane Nando Ferrari ristretto in una cella senza finestre, umida, antigiènica, quasi che non si trattasse di una persona umana ma di un cane rognoso;

3) quali prove o indizi può aver avuto la Magistratura di Brescia contro il Ferrari per ordinarne l'arresto improvviso — senza avvertire i genitori e malgrado che fosse in casa, in piena notte, con una sorellina di 10 anni, lasciata a quel punto sola — ed anche per imporre questo suo isolamento assoluto per molti mesi, misura detentiva che può portare a gravi perturbazioni psichiche;

4) che cosa impedisce, dopo 32 mesi di detenzione l'inizio del processo ritenendo che in altri casi, da Valpreda alla Petra Krause, ben altrimenti si è comportata la Magistratura, adducendo il dubbio sugli elementi di prova, invocando le condizioni di salute.

« L'interrogante fa presente che in disprezzo alla Costituzione, legge suprema della nostra Repubblica, nel caso di Nando Ferrari, si è veramente superato il limite tollerabile, prendendo un ragazzo di venti anni e seppellendolo vivo, in contrasto tra l'altro a tutte le retoriche invocazioni di giustizia e di libertà rivolte dai magistrati di ogni corrente nei loro continui convegni.

(3-02058)

« COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per avere notizie sul criminale attentato al vicedirettore de *La Stampa*, dottor Carlo Casalegno, e per sapere se questo attentato, assai più grave dei precedenti, contro un rappresentante della stampa, non renda necessaria nella sua opinione, un'intensificazione dell'azione preventiva e repressiva di polizia nei confronti di quelle pericolosissime forme di criminalità che si estrinsecano negli attentati dei brigatisti rossi e di altri terroristi della stessa origine.

(3-02059)

« ROMITA, NICOLAZZI, PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le circostanze in cui è stato gravemente colpito il giornalista Carlo Casalegno, vicedirettore de *La Stampa* di Torino;

per sapere a chi si debba attribuire il crimine infame che colpisce un eminente giornalista democratico al quale si deve una puntuale, costante iniziativa di difesa del sistema di libertà unita ad un'indipendenza di pensiero e di giudizio di grande dignità e di prestigio per tutto il mondo giornalistico italiano;

per conoscere quali provvedimenti sono in corso per perseguire efficacemente gli autori di un delitto intollerabile in un sistema che ha fatto della libera espressione del pensiero e della democrazia la sua ragione di essere.

« Gli interroganti rilevano come questo fatto si inquadri in un clima particolarmente pesante per la città di Torino, al quale i partiti, le forze sociali e tutta la popolazione hanno reagito con grande forza d'animo e con profonda coscienza democratica.

« Gli interroganti sottolineano per altro che è necessaria una più efficace presenza

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

delle forze dell'ordine per stroncare questa violenza eversiva e per sostenere positivamente l'impegno dei partiti democratici.

(3-02060) « PICCOLI, BOTTA, BODRATO, CAVI-GLIASSO PAOLA, COSTAMAGNA, PICCHIONI, GIORDANO, PORCELLANA, ROSSI DI MONTELERA, SCALFARO, STELLA, ZOLLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per sapere, in merito al brutale attentato di cui è stato fatto oggetto il giornalista Carlo Casalegno e che è stato rivendicato dalle Brigate Rosse, come intenda agire per prevenire e reprimere questa nuova ondata terroristica che, all'indomani del dibattito al Senato sull'ordine pubblico, assume il senso di una sfida provocatoria lanciata contro la democrazia repubblicana.

(3-02061) « BALZAMO, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI, MAGNANI NOYA MARIA, FERRI, FELISETTI, GIOVANARDI, NOVELLINI, SALADINO, SALVATORE, BATTINO VITTORELLI, FROIO, MONDINO, VINEIS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere — in relazione al tentativo di assassinio compiuto a Torino da un *commandos* di brigatisti rossi contro il vicedirettore de *La Stampa*, Carlo Casalegno — quali iniziative abbiano assunto le autorità per colpire alla radice i mandanti morali e gli esecutori materiali del disegno criminale posto in essere dalle centrali del terrorismo di sinistra.

(3-02062) « SERVELLO, PAZZAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, BAGHINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le modalità di svolgimento del vile attentato alla vita del giornalista Casalegno.

« Gli interroganti rilevano che il gesto medesimo sembra voler significare una risposta tracotante alle dichiarazioni rese ieri dal Ministro dell'interno al Senato sull'ordine pubblico; e che il dilagare del terrorismo esige, passando dalle enunciazioni verbali ai fatti, una più vigile e decisa azione di presenza dello Stato.

(3-02063) « BOZZI, ZANONE, MALAGODI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere — dopo l'ultimo vile attentato al vicedirettore de *La Stampa* dottor Carlo Casalegno — in che modo il Governo intenda garantire la libertà di informazione alla quale è indissolubilmente legata la libertà politica e contro la quale infieriscono le brigate rosse e gli altri gruppi terroristici di estrema sinistra con una criminale *escalation* di attentati contro i giornalisti italiani.

(3-02064)

« DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere — colpiti dalla grave notizia giunta da Torino ed esprimendo il loro sdegno profondo — le circostanze in cui è avvenuto il delitto perpetrato con la fredda volontà di uccidere contro Carlo Casalegno vice direttore de *La Stampa*, che essi sperano possa sfuggire alla morte. Essi chiedono quali informazioni siano state sinora raccolte e quali misure siano state prese dagli organi competenti per individuare le matrici e le modalità di esecuzione di questo nuovo efferato atto di terrorismo.

« Essi rilevano come questo fatto si inquadri in un clima particolarmente pesante e ormai intollerabile per la città di Torino, al quale i partiti, le forze sociali e tutta la popolazione hanno reagito e intendono rispondere con grande forza d'animo e con profonda coscienza democratica.

« Gli interroganti sottolineano peraltro che è necessaria una più efficace presenza e attività delle forze dell'ordine per stroncare questa violenza eversiva e per sostenere positivamente l'impegno dei partiti e delle organizzazioni democratiche.

(3-02065) « PAJETTA, LIBERTINI, SPAGNOLI, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, PUGNO, GUASSO, TODROS, GARBI, ROSOLEN ANGELA MARIA, BRUSCA, FRACCHIA, NESPOLO CARLA FEDERICA, TAMINI, MIRATE, MARTINO, MANFREDI GIUSEPPE, FURIA, CASTOLDI, ALLEGRA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e della difesa, per conoscere quanto risulta al Governo in merito ai fatti che hanno portato alla

emissione di un mandato di cattura a carico di 89 cittadini accusati di gravi reati contro le forze armate (provvedimento questo sulla cui fondatezza e opportunità è lecito dubitare anche sul piano della doverosa osservanza delle norme processuali poste a tutela della libertà personale dei cittadini) e se i fatti medesimi, indipendentemente dall'indagine giudiziaria, siano stati conosciuti e valutati in sede politica e di governo per la loro idoneità a porre in essere una situazione di pericolo per la sicurezza dello Stato e per la integrità delle forze armate; ed inoltre per conoscere se le iniziative e le vicende citate possano — secondo l'apprezzamento del Governo — essere considerate del tutto incompatibili con il processo di riforma democratica delle forze armate e con il nuovo regime della disciplina militare previsto dalla legge dei principi già approvata da un ramo del Parlamento.

(3-02066) « FRACCHIA, MILANI ELISEO, ACCAME, MARTORELLI, COCCIA, MIRATE, D'ALESSIO, CODRIGNANI GIANCARLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere — dinanzi al nuovo, turpe, vile attentato, di cui è rimasto vittima, oggi, il vice-direttore de

La Stampa, Carlo Casalegno — le modalità dell'episodio delittuoso, delle indagini svolte, in ordine all'episodio stesso e delle misure adottate per far luce sugli ispiratori e organizzatori dei ricorrenti attentati e, in particolare, se, innanzi alle risultanze dei processi di Catanzaro e di Trento, non si sia indagato nei confronti di ambienti e cittadini "al di sopra di ogni sospetto", che appaiono sempre più coinvolti nelle stragi e negli attacchi alle persone e alle istituzioni.

(3-02067) « PANNELLA, BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per essere informati sulle decisioni del Governo in merito all'industria tessile in Calabria ed, in particolare, per conoscere quali prospettive di continuità di lavoro siano state garantite alle maestranze e quali possibilità di sviluppo per le aziende faticosamente avviate in questi anni.

(2-00278) « MANCINI GIACOMO, PRINCIPE ».